

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 10

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 gennaio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020, n. 185.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo. (21G00003) Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2021.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri prof. Giuseppe CONTE. (21A00198) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2021.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio. (21A00199)..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2021.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. (21A00200) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2020.

Conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014. (21A00083).. Pag. 16



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 28 agosto 2020.

Revisione della procedura di utilizzo del modello F24 EP. (21A00082). *Pag.* 24

DECRETO 30 dicembre 2020.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (21A00143) *Pag.* 26

DECRETO 12 gennaio 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (21A00175) *Pag.* 29**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 24 novembre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «F-ATLAS» nell'ambito del Programma JPI CULTURAL HERITAGE, Call 2019. (Decreto n. 1956/2020). (21A00051) *Pag.* 32

DECRETO 2 dicembre 2020.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «ROBUSTSENSE» al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca First 2014. (Decreto n. 93/2020). (21A00052). *Pag.* 36

DECRETO 3 dicembre 2020.

Rettifica dell'ammissione alle agevolazioni per il progetto GPS «MAC - Nuove metodologie di processi e materiali avanzati per la cantieristica da diporto», presentato ai sensi del decreto 10 marzo 2006. (Decreto n. 97/2020). (21A00081) *Pag.* 41**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

DECRETO 15 dicembre 2020.

Determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale. (21A00080) *Pag.* 45**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 1° ottobre 2020.

Iscrizione di varietà ortive nel registro nazionale. (21A00091) *Pag.* 46

DECRETO 29 dicembre 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 23 agosto 2020, il 28 ed il 29 agosto 2020. (21A00109) *Pag.* 47**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 4 gennaio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Docetaxel Accord». (Determina n. DG/5/2021). (21A00063) *Pag.* 49

DETERMINA 4 gennaio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Darzalex». (Determina n. DG/4/2021). (21A00064) *Pag.* 50


DETERMINA 4 gennaio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Comtan». (Determina n. DG/3/2021). (21A00065) *Pag.* 53**Comitato interministeriale per la
programmazione economica**

DELIBERA 26 novembre 2020.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2019 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 69/2020). (21A00106) *Pag.* 55

DELIBERA 26 novembre 2020.

Fondo sanitario nazionale 2020. Riparto delle somme stanziato per la formazione dei medici di medicina generale dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 (c.d. decreto Calabria). (Delibera n. 73/2020). (21A00107) *Pag.* 59

Segretariato generale della Giustizia amministrativa	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
DECRETO 22 dicembre 2020.	Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2020 per l'attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. 16.m-42-49 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto (ex ILVA S.p.a.). (21A00054)... <i>Pag.</i> 74
Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia tributaria. (21A00053) <i>Pag.</i> 62	
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	Ministero della difesa
Agenzia italiana del farmaco	Concessione della medaglia di bronzo al valore Aeronautico (21A00086)... <i>Pag.</i> 74
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frobengolmed» (21A00066) ... <i>Pag.</i> 72	Concessione della medaglia di bronzo al valore Aeronautico (21A00087)... <i>Pag.</i> 74
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micotenolato Mofetile Tillomed» (21A00084) ... <i>Pag.</i> 72	Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito. (21A00090) ... <i>Pag.</i> 75
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Mylan Generics» (21A00085) ... <i>Pag.</i> 73	Ministero della salute
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Urtica Urens Dynamis». (21A00089) ... <i>Pag.</i> 73	Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A00158) ... <i>Pag.</i> 75
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali di Venezia	Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A00159) ... <i>Pag.</i> 75
Aggiornamento della pericolosità geologica in alcuni comuni del bacino idrografico del fiume Isonzo (21A00088) ... <i>Pag.</i> 74	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Banca d'Italia	Approvazione e pubblicazione del piano di regolazione dell'offerta del Prosciutto di San Daniele DOP 2021-2023 (21A00092) ... <i>Pag.</i> 75
Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della «Sorgente SGR», in Roma (21A00108) ... <i>Pag.</i> 74	





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

4. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:

a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-*quater* e 16-*quinq*ues del decreto-legge n. 33 del 2020, l'ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma 16-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

«16-*quinq*ues. Le misure di cui al comma 16-*quater* previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.



16-*sexies*. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-*bis* sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.».

Art. 2.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Art. 3.

Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell'eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su istanza della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.

2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e

il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.

3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano di cui al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonché con l'Agenzia Italiana del farmaco e con l'Istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni aggregate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1.

4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di cui al comma 1. Le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome, che le eseguono, in qualità di titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi informativi vaccinali. Nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalità necessarie all'effettuazione delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà.

5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo alle regioni e alle province autonome ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione del piano di cui al comma 1, le regioni e le pro-



vince autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, in conformità al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.

6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

7. Per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, all'Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.

8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021

1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale:

a) al comma 1 dell'articolo 31-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021» e le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»;

b) al comma 4-*terdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021».

Art. 5.

Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno

1. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

b) le parole da: «alla cessazione» fino al termine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*


SPERANZA, *Ministro della salute*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

21G00002



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020, n. 185.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'articolo 74, comma 3, che prevede che il decreto legislativo non si applichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a cui è rimessa la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione del decreto alla Presidenza medesima;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e tra-

sparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, concernente «Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010;

Visto il decreto del Segretario generale 29 agosto 2012, recante organizzazione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, registrato dalla Corte dei conti al n. 9 in data 9 ottobre 2012;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, e successive modificazioni, recante alcune specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante l'adozione del codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 2719 in data 15 ottobre 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, e successive modificazioni, recante approvazione dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* dei dirigenti e del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 278 in data 19 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2020, recante l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 che, in apposita Sezione, definisce anche le misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza 2020-2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 336 in data 26 febbraio 2020;



Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 4 agosto 2010;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto in data 4 marzo 2011;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 31 luglio 2009;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 10 novembre 2009;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 22 luglio 2010;

Vista l'intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione del regime transitorio in attesa del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse aggiuntive ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Ravvisata la necessità di aggiornare la disciplina recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, concernente «Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo» con cui è stata esercitata l'autonoma potestà organizzativa riconosciuta dal legislatore con il citato articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, in relazione alle intervenute modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotte dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e suoi decreti attuativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2020;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2.

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 2;

b) articolo 3, con esclusione, al comma 2, delle parole da «secondo le modalità» fino alla fine del comma;

c) articolo 4:

1) fermo restando che la definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, di cui al comma 2, lettera a), è effettuata tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come riportati nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento;

2) con esclusione alla lettera f) del comma 2 delle parole da «nonché» sino alla fine della lettera;

d) articolo 5 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 8 del presente regolamento;

e) articolo 6 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 9 del presente regolamento;

f) articolo 7 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento;

g) articolo 8 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 10 del presente regolamento;

h) articolo 9, fermo restando che:

1) la misurazione e la valutazione della *performance* di cui all'alinea dei commi 1 e 2 è svolta secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

2) la capacità di valutazione dei propri collaboratori di cui al comma 1, lettera d), è dimostrata anche tramite una significativa differenziazione dei giudizi, valorizzando il merito e individuando le eccellenze;


3) la misurazione e la valutazione della *performance* di cui al comma 1-bis è collegata, altresì, al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale;

i) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 3 e 7 del presente regolamento;

l) articolo 12, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento;

m) articolo 13;

n) articolo 14, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, in relazione alle peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle specificità delle relative funzioni istituzionali e tenuto conto dell'articolo 5 del presente regolamento;



o) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c), lettera d) quanto al Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e tenuto conto, quanto alla lettera b), che:

1) il «Piano della *performance*» è sostituito dai documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente regolamento di seguito indicati:

1.1 le linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche;

1.2 le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo;

2) la «Relazione sulla *performance*» è sostituita dai documenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 17;

b) articolo 18:

1) con esclusione al comma 1 delle parole da «nonché valorizzano» fino alla fine del comma e fermo restando che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, altresì, le migliori *performance* attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici;

2) tenuto conto che le verifiche e le attestazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dal presente regolamento;

c) articolo 19, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento;

d) articolo 19-bis, tenuto conto delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

e) articolo 20;

f) articolo 21;

g) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete al Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, che può avvalersi delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) articolo 23;

i) articolo 24;

l) articolo 25;

m) articolo 26;

n) articolo 27, con esclusione del comma 2.

Art. 3.

Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce e adotta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il sistema per la misurazione e la valutazione della *performance* delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della *performance*, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della *performance*.

2. La valutazione della *performance* organizzativa e individuale si svolge con cadenza annuale tramite il sistema di misurazione e valutazione della *performance* di cui al comma 1, differentemente articolato per il personale dirigenziale e per quello appartenente alle categorie A) e B) del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il sistema contiene la previsione delle procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema stesso e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

4. La funzione di misurazione e valutazione delle *performance* è svolta secondo le modalità definite nel presente regolamento e nel sistema di misurazione e valutazione della *performance* di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della funzione pubblica qualora questi ultimi siano compatibili con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali.

Art. 4.

Disposizioni in materia di trasparenza

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, oltre ai dati, le informazioni e i documenti previsti per le altre pubbliche amministrazioni centrali dalla specifica normativa in materia, i seguenti documenti, in luogo del Piano della *performance* e della Relazione sulla *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento;

b) le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento;

c) la rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse, di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del presente regolamento.



Art. 5.

Funzioni di valutazione della performance

1. Le funzioni relative alla valutazione della *performance* nella Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni.

2. Alla direzione dell'Ufficio di controllo interno, trasparenza e integrità è preposto il Collegio di direzione, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, che svolge altresì le funzioni di Capo dell'Ufficio. Il Collegio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.

3. L'incarico conferito al Presidente del Collegio di direzione cessa al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; l'incarico è rinnovabile e la sua durata massima non può eccedere comunque, complessivamente, i sei anni. Gli incarichi degli altri componenti del Collegio di direzione sono conferiti per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono rinnovabili una sola volta.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a partire dal primo rinnovo della composizione del Collegio di direzione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che, ai fini del computo della durata massima dei nuovi incarichi, sono considerati anche i periodi relativi agli incarichi precedentemente svolti nella medesima posizione nell'ambito del Collegio.

Art. 6.

Valorizzazione del merito

1. Al fine di assicurare la valorizzazione del merito e di individuare le eccellenze, il sistema di misurazione e valutazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è articolato in almeno tre fasce di rendimento e definisce il livello di *performance* ritenuto eccellente, che corrisponde al conseguimento di risultati superiori rispetto a quanto stabilito in fase di programmazione.

2. La quota di personale che si colloca nel livello di *performance* eccellente non può superare il 20 per cento del personale, sia per il livello dirigenziale che per il livello non dirigenziale.

3. La contrattazione collettiva garantisce, a parità di risorse, una maggiorazione del trattamento economico accessorio legato alla *performance* individuale del personale di cui al comma 2 in misura non superiore al 20 per cento rispetto al massimo ottenibile in assenza della maggiorazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

Il ciclo di gestione della performance nella Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta annualmente, entro il mese di ottobre, le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche.

2. Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico-amministrativo emanano le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri agli stessi affidate, in coerenza con le linee guida di cui al comma 1, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e, tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi, nonché gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione.

3. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, anche per il tramite dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.

4. Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse.

5. La rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse deve dare evidenza, in maniera chiara e schematica, del grado di raggiungimento degli obiettivi.

6. Entro il mese di giugno il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità provvede a trasmettere al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione schematica riepilogativa dei risultati organizzativi e individuali raggiunti da tutte le strutture dell'amministrazione rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse. A tal fine, entro il mese di maggio le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono a trasmettere all'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, le informazioni occorrenti per la elaborazione della predetta relazione.

7. L'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica prende avvio con l'emanazione, entro il 15 settembre, della direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio emanata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 che contiene anche istruzioni sulle modalità di indicazione degli obiettivi delle strutture.



8. A seguito dell'emanazione delle linee guida e dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione, prende avvio l'iter di definizione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità garantiscono l'integrazione tra i cicli della *performance*, del bilancio e della programmazione strategica.

Art. 8.

Obiettivi e indicatori

1. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto autonomo di contrattazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ciclo della *performance*;

b) obiettivi annuali specifici delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ricompresi nelle annuali direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri in aderenza alle priorità individuate nelle aree strategiche incluse nelle annuali linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini dell'emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione;

f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Art. 9.

Monitoraggio della performance

1. Il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera con indipendenza e autonomia e

controlla che le eventuali variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale siano esposte, se pertinenti, nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento.

Art. 10.

Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1. La misurazione e valutazione della performance organizzativa si realizza tramite l'assegnazione, nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di obiettivi trasversali e comuni a più strutture.

2. Gli obiettivi di *performance* organizzativa possono riguardare:

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti e del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

f) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 11.

Soggetti

1. Nel processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri intervengono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri;


b) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) i Ministri e i Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

d) l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;

e) il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;

f) i dirigenti di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal ciclo di gestione della *performance* relativo all'anno 2021.

2. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione per il completamento delle attività di valutazione relative all'anno 2020.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Presidente: CONTE

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministro degli affari esteri, reg. n. 58

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 205, Supplemento ordinario, del 1° settembre 1999.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 193 del 18 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 106, Supplemento ordinario, del 9 maggio 2001.

— La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 53 del 5 marzo 2009.

— Si riporta il comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

«3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di

contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.»

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303, Supplemento ordinario, del 31 dicembre 2009.

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 265 del 13 novembre 2012.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2013.

— La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 187 del 13 agosto 2015.

— Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 132 dell'8 giugno 2016.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131 (Regolamento recante attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 181 del 5 agosto 2011.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 286 del 7 dicembre 2010.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012.

Note all'art. 1:


— I titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 concernono, rispettivamente «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance» e «Merito e premi».

Note all'art. 2:

— Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19-bis, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 2 (*Oggetto e finalità*). — 1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.»

«Art. 3 (*Principi generali*). — 1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.



2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-*quater*, comma 1, lettera f-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

6. Fermo quanto previsto dall'art. 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

«Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). — 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'art. 10;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.»

«Art. 5 (Obiettivi e indicatori). — 01. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'art. 10.

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiet-

tivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'art. 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.

1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.

2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.»

«Art. 6 (Monitoraggio della performance). — 1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'art. 14, comma 4, lettera c).»

«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance). — 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.


2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.

2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valuta-



zione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.»

«Art. 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa). — 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.»

«Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale). — 1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7, è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.»

«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance). — 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli

obiettivi strategici ed operativi di cui all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'art. 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del citato decreto legislativo.

1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2.

3.

4.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.»

«Art. 12 (Soggetti). — 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;

b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14;


c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;

d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.»

«Art. 13 (Autorità nazionale anticorruzione). — 1. La Commissione istituita in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorità sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 6 e 8.

3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle



pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

4. La struttura operativa dell'Autorità è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione dell'Autorità medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l'Autorità può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispektorato per la funzione pubblica.

5.

6. L'Autorità nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

a);

b);

c);

d);

e) adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f);

g);

h);

l);

m);

n);

o);

p).

7.

8. Presso l'Autorità è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attività dell'Autorità sono pubblici. L'Autorità assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, l'Autorità affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorità e fissati i compensi per i componenti.

12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.»

«Art. 14 (*Organismo indipendente di valutazione della performance*). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;


f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7.

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso



diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5. abrogato.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. abrogato.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.»

«Art. 15 (*Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo*). — 1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:

a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;

b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b);

c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;

d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.»

«Art. 17 (*Oggetto e finalità*). — 1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

«Art. 18 (*Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance*). 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.»

«Art. 19 (*Criteri per la differenziazione delle valutazioni*). 1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.»

«Art. 19-bis (*Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali*). — 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 14, comma 4, lettera c).»

«Art. 20 (*Strumenti*). — 1. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono:

a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'art. 21;

b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'art. 22;

c) le progressioni economiche, di cui all'art. 23;

d) le progressioni di carriera, di cui all'art. 24;

e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'art. 25;

f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'art. 26.

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.»

«Art. 21 (*Bonus annuale delle eccellenze*). — 1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.»

«Art. 22 (*Premio annuale per l'innovazione*). — 1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'art. 21, per ciascun dipendente premiato.


2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.

4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.»

«Art. 23 (*Progressioni economiche*). — 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.»



«Art. 24 (*Progressioni di carriera*). — 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.»

«Art. 25 (*Attribuzione di incarichi e responsabilità*). — 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.»

«Art. 26 (*Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale*). — 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:

a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;

b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.»

«Art. 27 (*Premio di efficienza*). — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'art. 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.»

Note all'art. 4:

— Per l'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, si veda nelle note all'art. 2

Note all'art. 5:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 18, della legge 23 agosto 1988 n. 400:

«3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.»

— Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520:

«Art. 3 (*Cessazione dell'affidamento*). — 1. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non più di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.»

— Si riporta il comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.»

Note all'art. 6:

— Si riporta il comma 3-ter dell'art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.»

Note all'art. 8:

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:


«Art. 8 (*Direttiva annuale del Ministro*). — 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.»

Note all'art. 12:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, abrogato dal presente regolamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 05-08-2011, recava: «Regolamento recante attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo».

21G00003



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 2021.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri prof. Giuseppe CONTE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 2019, recante nomina dei Ministri;

Viste le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

Il prof. Giuseppe CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri, è incaricato di reggere, *ad interim*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 75

21A00198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 2021.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 76

21A00199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 2021.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale.



Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 77*

21A00200

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2020.

Conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenzze del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131, concernente «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che stabilisce che le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione di pubblica benemerenzza di protezione civile;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Commissione permanente, può proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzza, a titolo onorifico, ad organismi nazionali ovvero ad individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato, con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenzze, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;


Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 16 settembre 2020, in corso di registrazione presso l'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale è stata rideterminata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del giorno 22 gennaio 2019, concernente il conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile per i diciotto stati d'emergenza cessati nel periodo tra il 12 maggio 2016 e il 5 febbraio 2018, per i quali era possibile presentare le relative domande entro tre mesi dalla rispettiva data di cessazione dello stato d'emergenza;

Considerato che nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 novembre 2018 risultano errate le date di nascita degli insigniti Salvatore Caronna e di Donato Difonzo;

Considerato, inoltre, che nel periodo compreso tra aprile 2018 e febbraio 2019 risultano cessati i seguenti dieci stati di emergenza, per i quali era possibile presentare le relative domande entro tre mesi dalla rispettiva data di cessazione dello stato di emergenza:

dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 (delibere del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012);



dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nel Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani (delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia (delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nelle Province di Bergamo e Sondrio (delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata (delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise (delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza (delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017 (delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova (delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017);

dichiarazione dello stato di emergenza per l'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017 nel territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica dell'Iraq (delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017);

Considerato che, entro le rispettive scadenze di tre mesi dalla data di cessazione dei diversi stati d'emergenza, risultano pervenute al Dipartimento della protezione civile n. 1814 richieste di conferimento delle attestazioni di pubbliche benemeritenze, relative ai citati dieci stati di emergenza, che sono state sottoposte alla Commissione permanente;

Vista la nota DPC/PSN/529 del 7 gennaio 2020 con la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato alla Commissione permanente l'intendimento di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la candidatura del sig. Egidio Pelagatti, volontario dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze, recentemente scomparso, per il conferimento dell'attestazione di pubblica benemeritenza, a titolo onorifico;

Vista la presa d'atto della Commissione permanente nel verbale n. 15 del 16 settembre 2020 della proposta di conferimento del Capo del Dipartimento della protezione civile per la benemeritenza a titolo onorifico al sig. Egidio Pelagatti, valutata positivamente dalla Commissione stessa;

Visti gli atti della Commissione permanente ed, in particolare, il citato verbale n. 15 del 16 settembre 2020, nel quale vengono riepilogate le 52 candidature, di cui 16 per i conferimenti a titolo individuale, una a titolo onorifico e 35 per i conferimenti a titolo collettivo, valutate positivamente dalla Commissione stessa;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che prevede che la Commissione permanente sottoponga le candidature valutate positivamente al Capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemeritenza sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio ed all'inoltro dei relativi diplomi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione delle attestazioni di pubblica benemeritenza del Dipartimento della protezione civile;


Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla rettifica degli errori materiali contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2018, concernente il conferimento delle attestazioni di pubblica benemeritenza del Dipartimento della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;


Decreta:

Art. 1.

1. Sono concesse le pubbliche benemeritenze, a titolo individuale, del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del presente decreto, ai soggetti sottolencati per le emergenze indicate a fianco di ciascuno:




Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Emergenza	Vertice segnalante
Sportelli	Giuseppe	Massafra (TA) 07/11/1973	Sisma Emilia Romagna 2012	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Lodi	Claudio	Carpi (MO) 28/04/1956 Deceduto luglio 2017	Sisma Emilia Romagna 2012	Comune di Carpi (MO)
Zanazzi	Mauro Giacomo	Milano (MI) 07/02/1969	Sisma Emilia Romagna 2012	Comune di Carpi (MO)
Murtas	Barbara	Bologna (BO) 29/01/1971	Sisma Emilia Romagna 2012	Regione Emilia – Romagna
Bertugno	Mario	Matera (MT) 04/02/1963	Eventi meteo 5 – 18 Gennaio 2017 Regione Basilicata	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Profico	Andrea	Tricase (LE) 30/11/1973	Eventi meteo 5 – 18 Gennaio 2017 Regione Basilicata	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Cuccovillo	Francesco Paolo	Bari (BA) 12/01/1976	Eventi meteo 5 – 18 Gennaio 2017 Regione Basilicata	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
D'Alascio	Giuseppe	Maratea (PZ) 22/02/1970	Eventi meteo 5 – 18 Gennaio 2017 Regione Basilicata	Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Ferrara	Pietro	Lagonegro (PZ) 20/04/1976	Eventi meteo 5 – 18 Gennaio 2017 Regione Basilicata	Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Fittipaldi	Antonio	Chiaromonte (PZ) 09/10/1989	Eventi meteo 5 – 18 Gennaio 2017 Regione Basilicata	Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Scotto di Vetta	Gennaro	Napoli (NA) 01/06/1979	Sisma, Isola di Ischia 2017	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
De Luca	Sergio	Napoli (NA) 25/12/1966	Sisma, Isola di Ischia 2017	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Pisano	Dario	Bari (BA) 27/09/1974	Sisma, Isola di Ischia 2017	Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Laino	Carmen	Firenze (FI) 10/02/1986	Sisma, Isola di Ischia 2017	Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Casucci	Vincenzo	Acquaviva delle Fonti (BA) 18/07/1979	Sisma, Isola di Ischia 2017	Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Pettorino	Giovanni	Roma (RM) 24/07/1956	Eventi meteo Ottobre 2016 Genova	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto


2. Sono concesse le pubbliche benemerenzze, a titolo collettivo, del Dipartimento della protezione civile alle amministrazioni, agli enti pubblici e privati, alle istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile sottoelencate per le emergenze indicate a fianco di ciascuno:




Istituzione	Emergenza	Vertice segnalante
Pubblica Assistenza Croce Blu Mirandola	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
A.V.P.A. Croce Blu Castelfranco Emilia-Nonantola – San Cesario sul Panaro	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Assistenza Pubblica Parma	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza Comuni di Pianura	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Croce Blu San Felice sul Panaro – Medolla – Massa Finalese	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Corpo Volontari di Pronto Soccorso AVAP di Formigine	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Pubblica Assistenza Crevalcore	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Pubblica Assistenza Sasso Marconi	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
ANCI Emilia Romagna	Sisma Emilia Romagna 2012	Associazione nazionale Comuni Italiani



Associazione Nazionale Comuni Italiani	Sisma Emilia Romagna 2012	Associazione nazionale Comuni Italiani
e-distribuzione S.p.A.	Sisma Emilia Romagna 2012	ENEL SpA
Comando provinciale Vigili del Fuoco di TREVISO	Sisma Emilia Romagna 2012	Ministero dell'Interno. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Comando provinciale Vigili del Fuoco di LUCCA	Sisma Emilia Romagna 2012	Ministero dell'Interno. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Comando provinciale Vigili del Fuoco di NOVARA	Sisma Emilia Romagna 2012	Ministero dell'Interno. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Reggimento Genio Ferroviari – Castel Maggiore (BO)	Sisma Emilia Romagna 2012	Stato Maggior dell'Esercito
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Carpi	Sisma Emilia Romagna 2012	Comune di Carpi (MO)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Cavezzo	Sisma Emilia Romagna 2012	Comune Cavezzo (MO)
Comune di Castello d'Argile	Sisma Emilia Romagna 2012	Comune di Castello d'Argile (BO)
Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione civile del Piemonte	Sisma Emilia Romagna 2012	Regione Piemonte
Regione Piemonte	Sisma Emilia Romagna 2012	Regione Piemonte



Unione delle Terre d'Argine	Sisma Emilia Romagna 2012	Unione delle Terre d'Argine
Unione Terred'acqua	Sisma Emilia Romagna 2012	Unione Terred'acqua
Pubblica Assistenza Val d'Arda	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Assistenza Pubblica Croce Bianca Varsi	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu San Prospero	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Pubblica Assistenza Vignola	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu Modena	Sisma Emilia Romagna 2012	ANPAS
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Emilia Romagna	Sisma Emilia Romagna 2012	Regione Emilia Romagna
Regione Emilia – Romagna	Sisma Emilia Romagna 2012	Regione Emilia Romagna
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di ISERNIA	Eventi Meteo Gennaio 2017 - Regione Molise	Ministero dell'Interno. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di CAMPOBASSO	Eventi Meteo Gennaio 2017 - Regione Molise	Ministero dell'Interno. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
ANPAS Liguria	Eventi Meteo – Ottobre 2016 – Genova	Regione Liguria
Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese	Eventi Meteo – ottobre 2016 – Genova	Regione Liguria

Art. 2.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è concessa la pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile, a titolo onorifico, al sig. Egidio Pelagatti per la motivazione di cui alla proposta formulata dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota DPC/PSN/529 del 7 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014.

Art. 3.

Rettifiche errori

1. Il sig. Salvatore Caronna è nato a Palermo il 1° settembre 1955 e non il 1° gennaio 1955, come erroneamente indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2018, con il quale gli è stata conferita l'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile per l'emergenza relativa agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015;

2. Il sig. Donato Difonzo è nato a Santeramo in Colle (Bari) il 23 settembre 1962 e non il 23 settembre 1967, come erroneamente indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2018, con il quale gli è stata conferita l'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile per l'emergenza relativa agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della regione Puglia, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017.

Art. 4.


L'albo delle pubbliche benemerenzze di protezione civile tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, Ufficio promozione e integrazione del servizio nazionale, di cui al sito «<http://www.protezionecivile.gov.it>» sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo «<http://www.protezionecivile.gov.it>» nella sezione Benemerenzze.

Roma, 20 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 2020.

Revisione della procedura di utilizzo del modello F24 EP.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le modalità di versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e in particolare gli articoli 494 e seguenti, in materia di ritenute dirette sulle spese dello Stato, nonché gli articoli 585 e seguenti, che regolano il funzionamento delle contabilità speciali aperte presso le tesorerie statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» e in particolare gli articoli 8, 9 e 10, che regolano le aperture di credito e le contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e in particolare il capo III, che disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e in particolare l'art. 32-ter, che estende il sistema di versamento F24 enti pubblici ad altre tipologie di tributi, ai contributi e ai premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 luglio 2007, n. 163, supplemento ordinario, recante «Approvazione delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato» e in particolare l'art. 17, concernente la registrazione dei pagamenti in conto sospeso;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 recante «Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 2007, n. 247;


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2008, recante «Specifiche modalità di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 dicembre 2008, n. 293;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2007/172338 dell'8 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2007, n. 276, supplemento ordinario, recante «Approvazione del modello "F24 enti pubblici"»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/45749 del 23 marzo 2009, recante «Modello di versamento "F24 enti pubblici" - estensione dell'utilizzo ad altre amministrazioni pubbliche nonché ad altre tipologie di tributi erariali - approvazione nuove specifiche tecniche»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, n. 76 recante «Utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/79090 del 28 giugno 2013, recante «Estensione della modalità di versamento "F24 Enti pubblici" al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alla tariffa e alla maggiorazione di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed approvazione della modifica al modello di versamento "F24 enti pubblici"»;



Ritenuta la necessità di modificare alcuni aspetti delle procedure di versamento tramite il modello F24 enti pubblici, per migliorarne l'efficienza operativa e consentirne una più puntuale contabilizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è aggiunto infine il seguente periodo: «È considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».

2. Il comma 4, dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

«4. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 3, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche senza emissione di titoli di spesa».

3. Il comma 5, dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei predetti conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne dà comunicazione agli enti interessati».

4. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è aggiunto infine il seguente periodo: «È considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».

5. Il comma 2, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

«2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare e tutti gli elementi necessari affinché la tesoreria centrale possa effettuare gli addebiti.»

6. Il comma 3, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

«3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per

l'importo complessivo. I prelevamenti sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche».

7. Dopo il comma 3, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei predetti conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne dà comunicazione agli enti interessati».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008, la lettera b) è abrogata.

2. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 è aggiunto infine il seguente periodo: «È considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza».

3. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

«3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita le contabilità speciali intestate ai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1 per le somme indicate nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sulle contabilità speciali sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche. La richiesta di pagamento di cui al comma 1, inoltrata all'Agenzia delle entrate, costituisce titolo giustificativo dell'imputazione del pagamento alla contabilità speciale e della conseguente rendicontazione».

4. Il comma 4, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:


«4. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, delle predette contabilità speciali, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta ne dà comunicazione ai soggetti interessati».

5. L'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. L'attuazione delle modifiche procedurali di cui agli articoli 1 e 2 richiede un adeguamento dei programmi informatici dedicati da parte della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate.



2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Agenzia delle entrate concordano la decorrenza dell'applicazione delle nuove procedure, che può avvenire in via progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate, informandone gli utenti interessati.

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di competenza nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1674

21A00082

DECRETO 30 dicembre 2020.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi;

di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonché di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del testo unico, che autorizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati;

Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per l'attuazione delle garanzie (di seguito «decreto garanzie»);

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto altresì l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»;

Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, che disciplina le modalità di movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro può porre in essere:


contratti-quadro con istituzioni finanziarie (*I.S.D.A. Master Agreement*), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'*International Swap & Derivatives Association*, già *International Swap Dealers Association* (di seguito: «*I.S.D.A.*»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli *standard* contrattuali;

in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazioni medesime;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 che attribuendo agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;



Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che definisce le funzioni svolte dalla Direzione II;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante le «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, ove si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 1, comma 92, il quale prevede l'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Green», proporzionata agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Considerata la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2021;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, per l'anno finanziario 2021 le operazioni di emissione dei prestiti sono disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possono essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.

Il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «green bond» di cui all'art.1, comma 92 della legge n. 160 del 2019. Può procedere, inoltre, all'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresì attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli possono avere qualunque durata determinata sulla base del contemperamento dell'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2021, e rispetto all'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l'8%, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% ed il 78%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 4% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovrà eccedere il 5%.


Inoltre, il Dipartimento del Tesoro, può effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di gestione del debito pubblico

Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, può effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo il contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento del debito, nonché il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato sono disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato necessario in funzione delle condizioni di mercato, può procedere al riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidità sul mercato secondario.



Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato.

In forza dell'art. 3, comma 2, del testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo possono avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, in considerazione delle specificità connesse a tali operazioni.

Art. 4.

Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti finanziari derivati

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni sono concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche.

Ove ne ravvisi l'opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del testo unico.

Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la soglia di esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto garanzie è pari a tre miliardi di euro per l'anno finanziario 2021. L'esposizione rilevante è calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalità delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del 2020.

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività in strumenti finanziari derivati

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II può stipulare i contratti - quadro *I.S.D.A. Master Agreement*, di cui alle premesse, ed ogni loro altro allegato, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui alle operazioni in strumenti finanziari derivati.

Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.

Art. 6.

Operazioni di gestione della liquidità

La gestione del conto disponibilità è volta a consentire un'efficiente movimentazione delle giacenze liquide, in relazione alla strategia di emissione dei titoli di Stato, alle condizioni prevalenti sul mercato e ai vincoli imposti dalle disposizioni di politica monetaria.

Possono essere svolte operazioni di pronti contro termine (c.d. REPO) su *tranche* di titoli di Stato appositamente emesse. Tali operazioni, per il loro carattere temporaneo, costituiscono operazioni di tesoreria per le quali si provvede mediante appositi conti di tesoreria centrale, anche in relazione alla movimentazione dei margini di garanzia in contanti, avendo cura di distinguere i margini versati da quelli ricevuti.

I titoli di Stato impiegati per le operazioni di cui sopra sono depositati in un conto specifico presso la società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.

Le operazioni REPO di cui al presente articolo sono eseguite sui mercati regolamentati secondo le regole di accesso e di funzionamento degli stessi.

Le operazioni di gestione del conto disponibilità di cui al decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, sono disposte dal direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, in deroga a quanto disposto dal decreto sopracitato.

Art. 7.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi di cui all'art. 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidità di cui all'art. 6, sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.

Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.

Art. 8.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del Tesoro comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse.


Il Dipartimento del Tesoro da preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrano nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

21A00143



DECRETO 12 gennaio 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 gennaio 2021 ammonta, a euro 6.500 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 gennaio 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*) a 365 giorni con scadenza 14 gennaio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.



Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto

strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «Testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;


b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del «Testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.



Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 gennaio 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni

di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.


L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo



accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 gennaio 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A00175


MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 novembre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «F-ATLAS» nell'ambito del Programma JPI CULTURAL HERITAGE, Call 2019. (Decreto n. 1956/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;



Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il dd n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;


Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;



Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 208 del 5 aprile 2017 registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017 reg. n. 839 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) e 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, di cui euro 1.000.000,00 sul cap. 7245 ed euro 8.520.456,00 sul cap. 7345, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Visto il *Memorandum of Understanding* tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *JPI Cultural Heritage (JPICH) «Conservation, Protection and Use» Call 2019*, pubblicato dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;


Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 5934 del 27 marzo 2019;

Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* svoltasi a Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*F-ATLAS - Franciscan Landscapes: the Observance between Italy, Portugal and Spain*» avente come obiettivo di studiare la rete dell'Osservanza francescana tra Italia, Portogallo e Spagna, al fine di definire protocolli per la documentazione e la conoscenza, finalizzati alla conservazione ed alla promozione del patrimonio culturale e con un costo complessivo pari a euro 357.142,00;

Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*F-ATLAS - Franciscan Landscapes: the Observance between Italy, Portugal and Spain*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*F-ATLAS - Franciscan Landscapes: the Observance between Italy, Portugal and Spain*» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Firenze;



Vista la DSAN trasmessa dal soggetto beneficiario, acquisita in data 9 novembre 2020 prot. MUR n. 17006, con la quale è stata comunicata la data di avvio delle attività progettuali al 1° luglio 2020, così come concordato con il partenariato internazionale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 3571817 del 22 novembre 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 8863530 del 20 novembre 2020;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*F-AT-LAS - Franciscan Landscapes: the Observance between Italy, Portugal and Spain*», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° luglio 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.


2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 249.999,40 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2017, cap 7245, di cui al decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, reg. n. 839.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.



4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2405

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

21A00051


DECRETO 2 dicembre 2020.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «ROBUSTSENSE» al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca First 2014. (Decreto n. 93/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della



ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019), recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020, che prevede l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito in legge n. 12 del 5 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanzia-

rie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa.

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica



e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», con particolare riferimento:

all'art. 13, comma 1, che prevede che il capitolato tecnico e qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

all'art. 18 e all'art. 19 che disciplinano la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Viste le «Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016», integrate con il d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018, con le quali sono definite, tra l'altro, le «Modalità e tempistiche delle attività di valutazione *ex ante* e di contrattualizzazione nonché le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie per i progetti» risultati ammessi al finanziamento a seguito della valutazione scientifica internazionale e delle verifiche di carattere amministrativo/finanziario operate dal Ministero;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, n. 1-252, linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del decreto ministeriale n. 593/2016;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex art.* 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2015, approvate con decreto n. 555 del 15 marzo 2018, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 561/2014 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione del 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L. 169 del 7 giugno 2014, che istituisce l'Impresa comune ECSEL;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale prot. n. 6 dell'8 gennaio 2015, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015, foglio n. 1281;

Visto il decreto di impegno prot. n. 3428 del 29 dicembre 2015 che ripartisce le risorse finanziarie assegnate ai progetti di cooperazione internazionale dal decreto interministeriale prot. n. 6 dell'8 gennaio 2015 di riparto delle risorse del FIRST per l'anno 2014, visto UCB prot. n. 29597 del 30 dicembre 2015;

Visto i bandi europei «ECSEL 2014-1 *Research and Innovation Actions* (RIA) ed ECSEL 2014-2 *Innovation Actions* (IA) lanciati dall'iniziativa ECSEL in data 9 luglio 2014;

Visto l'avviso integrativo nazionale del MIUR n. 2534 del 7 agosto 2014, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la nota n. prot. 30276 del 19 dicembre 2014, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione europea dei progetti presentati nell'ambito della *call*, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;


Visto il documento ECSEL GB-2014-07 «*Annual Work Plan and Budget 2014*» con il quale la JU ECSEL ha pubblicato, il 9 luglio 2014 con scadenza 17 settembre 2014, i bandi ECSEL-2014-1 RIA ed ECSEL-2014-2 IA, comprensivo delle *Country specific eligibility rules*, che descrivono i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Vista la decisione PAB-2014-05 del *Public Authorities Board* ECSEL, con la quale è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate nell'ambito del bando ECSEL-2014-1 RIA e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *ROBUSTSENSE «Robust and Reliable Environment Sensing and Situation Prediction for Advanced Driver Assistance Systems and Automated Driving»*, avente come obiettivo di fornire un veicolo autonomo capace di assicurare viaggi sicuri ai propri occupanti e agli utenti della strada, indipendentemente dalle differenti condizioni di guida che si possono incontrare. La diffusione dei sistemi ad elevata automazione e di ausilio alla guida sono i cosiddetti: ADAS (*Advanced Driver Assistance Systems*) e PADAS (*Partially Autonomous Assistance Systems*);

Visto i documenti internazionali UE ECSEL (*Electronic Components and Systems for European Leadership*) n. 661933 - *Grant Agreement* - TechAnnex + Contratto UE;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa da JU ECSEL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Vista la proposta del progetto «*ROBUSTSENSE*» - 1° RIA, presentata al bando ECSEL 2014-1-RIA - *Research Innovation Actions* - dell'Iniziativa europea ECSEL;



Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale ECSEL-2014 –1 RIA «*ROBUSTSENSE*», data inizio del progetto 1° giugno 2015, di durata trentasei mesi, in coerenza con la chiusura della programmazione, figurano i seguenti proponenti italiani, come da capitolato:

CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa. (Grande impresa) che ha presentato una domanda di finanziamento per attività progettuali (n. 2506 del 15 settembre 2014) per un costo pari ad euro 865.000,00 di cui euro 519.000,00 ricerca industriale ed euro 346.000,00 sviluppo sperimentale;

Vista la formale rinuncia della società CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa. (Grande impresa) al credito agevolato, come dichiarato in data 29 settembre 2020, con prot. MIUR n. 14474 del 30 settembre 2020;

Atteso che il MIUR partecipa alla *Call* ECSEL-2014-1 RIA con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali, nella forma del contributo alla spesa, a valere su stanziamenti FIRST 2014;

Vista la relazione positiva economico-finanziaria di INVITALIA S.p.a. del 24 aprile 2020, pervenuta al MUR in data 29 aprile 2020, prot. n. 6770;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA: COR n. 3580022, ID n. 3236500, richiesta ID n. 8563903 e CAR n. 4452 per CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa.;

Verificato il sistema MISE di visura *DEGGENDORF* in data 21 settembre 2020: CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa.; ID n. 7419242, visura n. 7691095;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 relativi alla «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti, per la società CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa. - (GI) n. 055356 del 31 marzo 2020;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di cooperazione internazionale dal titolo *ROBUSTSENSE* - «*Robust and Reliable Environment Sensing and Situation Prediction for Advanced Driver Assistance Systems and Automated Driving*» - 1° RIA, domanda PEC n. 2506/2014, ECSEL anno 2014_1 RIA, realizzato da società CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa. - (GI), è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate, nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2015 e la sua durata è di trentasei mesi (salvo proroghe concesse);

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini previsti di cui all'allegato capitolato tecnico (allegato 2), approvato dall'esperto tecnico scientifico, e facente parte integrante del presente decreto.


Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto europeo, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità. Pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 138.400,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2014, giusta riparto con il decreto interministeriale prot.



n. 6 dell'8 gennaio 2015 e con decreto di impegno prot. n. 3428 del 29 dicembre 2015, dette risorse saranno erogate dopo la stipula del contratto di finanziamento, in favore dei beneficiari:

società CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa. - (GI), per euro 138.400,00.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FIRST 2014, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate da tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto incluso lo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto europeo.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come da avviso integrativo n. 2534 del 7 agosto 2014, nella misura del:

a) 100% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b) 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

Nel caso, di cui al punto b), l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario: società CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa. - (Grande impresa), si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario società CRF - Centro ricerche FIAT S.c.pa., alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

4. I pagamenti saranno erogati per SAL e in tal senso il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni delle somme oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, e capitolato tecnico, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2020

Il direttore generale: Di FELICE


Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2451

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

21A00052



DECRETO 3 dicembre 2020.

Rettifica dell'ammissione alle agevolazioni per il progetto GPS «MAC - Nuove metodologie di processi e materiali avanzati per la cantieristica da diporto», presentato ai sensi del decreto 10 marzo 2006. (Decreto n. 97/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie

sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;


Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il DD n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (parti a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. e, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 870/874, istituenti il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» e, in particolare, l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 60-64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» e in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM29123, dal titolo «MAC - Nuove metodologie di processo e materiali avanzati per la cantieristica da diporto», presentata dalla Rodriquez Cantieri Navali S.p.a., CETENA - Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a., RINA S.p.a., Aicon S.p.a., CAMPEC - Consorzio sulle applicazioni delle materie plastiche e problemi di difesa dalla corrosione, Consorzio CALEF e Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali, nell'ambito del Programma strategico previsto dal PNR 2005-2007, dal titolo «Cantieristica, aeronautica, elicotteristica con elevata capacità di penetrazione nei mercati esteri»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 359/Ric. del 13 marzo 2007, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM29123, dal titolo «MAC - Nuove metodologie di processo e materiali avanzati per la cantieristica da diporto», presentata dalla Rodriquez Cantieri Navali S.p.a., CETENA - Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a., RINA S.p.a., Aicon S.p.a., CAMPEC - Consorzio sulle applicazioni delle materie plastiche e problemi di difesa dalla corrosione, Consorzio CALEF e Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali»;

Visto il decreto direttoriale n. 1450/Ric. dell'11 ottobre 2007 con il quale, tra l'altro, è stato ammesso «in via definitiva» alle agevolazioni il progetto di ricerca e formazione DM29123;



Vista la nota del 14 maggio 2008, prot. MIUR n. 4499, con la quale è stato incaricato per lo svolgimento delle attività *in itinere* il prof. Dario Boote;

Visto il decreto direttoriale n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, con il quale è stato rettificato il decreto n. 1450/Ric. dell'11 ottobre 2007, relativamente alla forma, alla misura, alle modalità e alle condizioni di ammissione alle agevolazioni riportate nel decreto direttoriale n. 1450/Ric. dell'11 ottobre 2007, come riportate nell'allegato 1, per un importo totale pari a euro 7.498.620,00, di cui euro 4.155.115,00 nella forma di contributo nella spesa (CS) ed euro 3.009.155 in forma di credito agevolato (CA) e euro 334.351,00 in forma di credito bancario ordinario (CO), restando ferme tutte le altre modalità e condizioni disposte nel richiamato decreto;

Vista la nota del 14 maggio 2011, prot. MIUR n. 5873 del 31 maggio 2011, con cui la CAMPEC S.c.r.l. ha comunicato la propria volontà di rinunciare alla partecipazione al progetto di ricerca in seguito alla decisione di scioglimento della società presa dall'assemblea dei soci tenutasi il 20 aprile 2011;

Vista la nota del 9 agosto 2011, prot. MIUR n. 8695 del 7 settembre 2011, con cui la Aicon S.p.a., ha espresso la propria volontà di non far più parte della compagine dei proponenti del progetto;

Vista la nota del 10 agosto 2011, prot. MIUR n. 8437 del 5 settembre 2011, con cui il Consorzio CETMA, a nome e per conto degli altri proponenti, ha avanzato la richiesta di valutazione delle seguenti voci:

subentro del Consorzio CETMA alle attività e ai relativi costi inizialmente in capo a CAMPEC S.c.r.l., nonché a parte di quelle in carico ad Aicon S.p.a.;

subentro di Rodriquez Cantieri Navali S.p.a. alle restanti attività originariamente di competenza di Aicon S.p.a.;

trasferimento titolarità delle agevolazioni concesse all'originaria RINA S.p.a. alla RINA Service a seguito del conferimento di un ramo d'azienda della società RINA S.p.a. alla società RINA Industry S.p.a., la quale contestualmente ha modificato la sua denominazione sociale in RINA Service S.p.a.;

richiesta di proroga della data di fine attività al 31 dicembre 2013.

Tenuto conto del parere dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, il Comitato FAR, come da verbale n. 67 approvato in data 6 dicembre 2012 e ricevuto il 13 dicembre 2012, ha preso atto delle predette variazioni;

Vista la nota dell'11 febbraio 2013, prot. MIUR n. 2165, con cui il Ministero ha disposto il riconoscimento delle predette variazioni;

Vista la nota del 24 gennaio 2013, prot. MIUR n. 316 del 6 febbraio 2013, con cui la società Intermarine S.p.a. (C.F. 00802620112) ha comunicato che, con atto pubblico repertorio n. 69366, raccolta n. 19199, registrato al n. 26975, è stato stipulato l'atto di fusione per incor-

porazione della società Rodriquez Cantieri Navali S.p.a. (C.F. 00082410838) in Intermarine S.p.a., con efficacia giuridica a far data dal 31 dicembre 2012 e conseguente subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata;

Vista la nota del 19 luglio 2013, prot. MIUR n. 19757 del 1° agosto 2013, con la quale il Consorzio CETMA in qualità di capofila, ha avanzato la richiesta di proroga delle attività del progetto in oggetto al 31 maggio 2015 e ha trasmesso il capitolato tecnico aggiornato alla luce delle sopra citate variazioni;

Vista la nota del 24 giugno 2014, prot. MIUR n. 14194, con la quale il Ministero ha preso atto del trasferimento della titolarità del progetto da Rodriquez Cantieri Navali S.p.a. a Intermarine S.p.a., ha approvato il capitolato tecnico con le nuove tabelle dei costi, così come modificate e aggiornate dal soggetto capofila, ha concesso lo slittamento della data di ultimazione delle attività progettuali al 31 maggio 2015, e ha invitato l'istituto convenzionato Intesa SanPaolo S.p.a. e la Cassa depositi e prestiti ad aggiornare le valutazioni di rispettiva competenza alla luce delle variazioni intervenute;

Vista la nota del 28 maggio 2015, prot. MIUR n. 11136 del 28 maggio 2015, con la quale il Consorzio CETMA in qualità di capofila, ha avanzato una nuova richiesta di proroga delle attività del progetto in oggetto al 31 dicembre 2016, istruita favorevolmente dagli esperti tecnico scientifici;

Vista la nota del 28 luglio 2015, prot. MIUR n. 15697, con la quale il Ministero ha concesso il nulla osta alla predetta proroga;

Vista la nota del 13 luglio 2016, prot. MIUR n. 13740, con la quale il Consorzio CETMA ha avanzato una ulteriore richiesta di proroga delle attività progettuali con ultimazione al 31 dicembre 2017;


Vista la nota del 14 ottobre 2016, prot. MIUR n. 20168, con la quale il Ministero ha richiesto agli esperti scientifici il supplemento istruttorio per lo slittamento temporale richiesto;

Vista la nota del 28 dicembre 2016, prot. MIUR n. 1641 del 1° febbraio 2017, con la quale il Panel degli esperti ha formulato il parere favorevole alla concessione della ulteriore proroga con data di ultimazione delle attività fissata al 31 dicembre 2017;

Vista la nota del 9 febbraio 2017, prot. MIUR n. 2300, con la quale il Ministero ha concesso il nulla osta alla predetta proroga con data di ultimazione delle attività fissata al 31 dicembre 2017;

Vista la nota dell'11 gennaio 2017, prot. MIUR n. 220, con cui il prof. Boote ha comunicato l'impossibilità ad epletare l'incarico a suo tempo affidato;

Vista la nota dell'8 agosto 2018, prot. MIUR n. 13407, con la quale il Ministero ha nominato il prof. Giulio Romeo per lo svolgimento dell'incarico istruttorio *in itinere*, accettato da quest'ultimo con mail del 3 agosto 2018, prot. n. 13237 del 6 agosto 2018;



Vista la nota dell'8 agosto 2018, prot. MIUR n. 13406, con la quale il Ministero ha comunicato il nuovo nominativo prof. Giulio Romeo quale esperto incaricato per le attività *in itinere*;

Considerata la nota circolare MIUR del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, recante: «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi progetti strategici (GPS);

Vista la nota del 9 ottobre 2018, prot. MIUR n. 16340, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato al Ministero la rinuncia al finanziamento sia nella forma di CA, sia nella forma di CO da parte di tutti i beneficiari del progetto DM29123, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) formalizzata allo scopo da ciascuno dei partner, attestante altresì l'effettiva conclusione delle attività al 31 dicembre 2017 e la volontà di ciascun beneficiario di volere usufruire unicamente dell'agevolazione in forma di contributo nella spesa;

Considerato che il contratto di finanziamento non è stato stipulato;

Vista la nota del 30 ottobre 2018, prot. n. 17827, con la quale il Ministero, come previsto dalla sopraccitata circolare del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, ha preso atto delle rinunce al finanziamento sia nella forma di CA, sia nella forma di CO da parte di tutti i beneficiari del progetto invitando l'istituto convenzionato e Cassa depositi e prestiti a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del necessario provvedimento di rettifica al decreto direttoriale prot. n. 1450/Ric. dell'11 ottobre 2007, di ammissione in via definitiva rettificato con decreto direttoriale prot. n. 1456/ric. del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sottoelencato progetto esecutivo, ammesso alle agevolazioni «in via definitiva» con decreto direttoriale prot. MIUR n. 1450/Ric. dell'11 ottobre 2007, successivamente rettificato con il decreto direttoriale prot. MIUR n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, è così rettificato:

DM29123

Titolo ricerca: «MAC - Nuove metodologie di processo e materiali avanzati per la cantieristica da diporto»

Beneficiari:

CETENA - Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a.;

Consorzio CALEF;

Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali;

Intermarine S.p.a.;

RINA Service S.p.a.

2. Fruizione delle agevolazioni unicamente in forma di contributo nella spesa, a seguito di espressa rinuncia da parte dei soggetti beneficiari: CETENA - Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a., Consorzio CALEF, Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali, Intermarine S.p.a. e RINA Service S.p.a. al finanziamento sia in forma di credito agevolato che di credito ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa.

3. Le risorse necessarie per l'intervento di cui al precedente comma 1 sono rideterminate complessivamente in euro 4.155.115,00 nella forma di contributo nella spesa, di cui euro 3.934.210,00 per attività di ricerca e euro 220.905,00 per attività di sviluppo precompetitivo, sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006.

4. Forme, misure, modalità e condizioni di ammissione alle agevolazioni sono riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

5. Per effetto delle espresse rinunce alle attività comunicate da CAMPEC S.c.r.l. in data 14 maggio 2011, prot. MIUR n. 5873 del 31 maggio 2011, e da Aicon S.p.a. in data 9 agosto 2011, prot. MIUR n. 8695, sono revocate le agevolazioni concesse «in via definitiva» ai citati beneficiari con il decreto direttoriale prot. MIUR n. 1450/Ric. dell'11 ottobre 2007, successivamente rettificato con il decreto direttoriale prot. MIUR n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008.



Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'istituto convenzionato provvederà a regolarizzare il solo contratto di contributo nella spesa con i soggetti beneficiari nel rispetto del presente decreto.

3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica, rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico incaricati della valutazione *in itinere*, della effettiva e valida conclusione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2447

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto per il progetto in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

21A00081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2020.

Determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore*, del 13 gennaio 2016, n. 94033, recante «Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa

integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa la nomina della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che la crisi economica connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 rappresenta un evento eccezionale che ha generato forti ripercussioni economiche e sociali, allo stato attuale, difficilmente stimabili;


Considerato che l'attuale e straordinaria emergenza epidemiologica in atto ha fortemente impattato sul mercato del lavoro generando una crisi economica diffusa con risvolti di particolare gravità in settori produttivi di rilevanza strategica nazionale;

Considerata l'esigenza di favorire il ricorso a strumenti di sostegno al reddito volti al mantenimento dei livelli occupazionali con modalità che consentano, altresì, l'osservanza alle misure contenitive dell'epidemia e la salvaguardia della salute;

Considerato che le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria si riflettono, nel mercato del lavoro, sia sull'offerta che sulla domanda;

Considerato che le conseguenze imposte dai provvedimenti emergenziali sulla libera circolazione, hanno comportato, sul piano dell'interruzione della produzione e a seconda della loro portata, sia effetti generali di rilievo internazionale e nazionale, sia effetti su comparti e in area geografiche più o meno circoscritte, che possono estendersi ad altri comparti e ad altre aree geografiche, a seconda delle interdipendenze lungo la catena produttiva di un determinato bene o servizio e delle connessioni geografiche, amplificando comunque la crisi economica;

Considerato che la crisi aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, nel momento in cui risulta collegata all'attuale scenario epidemiologico nazionale e internazionale e alle sue ricadute paralizzanti sull'attività produttiva (conseguenti anche ai provvedimenti emergenziali restrittivi), presenta connotati eccezionali, tali da non consentire l'individuazione di modalità di risoluzione, con l'impossibilità o estrema difficoltà di predisporre piani di risanamento per i quali mancherebbero i presupposti di concreta realizza-



zione, in relazione ai limiti posti per il contenimento della pandemia e per la tutela della salute e alla situazione del mercato nazionale ed internazionale;

Ritenuto, conseguentemente, che, allo stato, il superamento della situazione di crisi delle singole imprese non appare da queste ultime gestibile, anche in via di programmazione, dovendosi attendere il superamento dell'attuale situazione emergenziale che coinvolge non solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale;

Ritenuto, pertanto, che occorra valutare i programmi di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 148 del 2015 conseguenti all'evento imprevisto ed imprevedibile di cui alla pandemia del COVID-19, anche in assenza del piano di risanamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, di poter autorizzare sospensioni dal lavoro anche in deroga ai limiti di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 limitatamente ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva e a questa connessa;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare quanto disposto nei capoversi precedenti all'anno in corso, in funzione del superamento della crisi pandemica e del mantenimento dei livelli occupazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento imprevisto ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Ministro: CATALFO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2459

21A00080

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2020.

Iscrizione di varietà ortive nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale n. 1141 del 1° aprile 2020 - registrata al n. 287 in data 2 aprile 2020 presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo, nel rispettivo registro nazionale;

Visti i pareri espressi nell'ambito del gruppo di lavoro per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per le varietà vegetali indicate nel presente dispositivo;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati per le quali risulta conclusa la verifica senza che siano intervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	Dar-kstone	3608	A	Maraldi Daniele

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

21A00091

DECRETO 29 dicembre 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 23 agosto 2020, il 28 ed il 29 agosto 2020.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI


Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;



Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55 e come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, al n. 152;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne prev. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito *internet* del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 17 novembre 2020:

- Trombe d'aria del 23 agosto 2020; del 28 agosto 2020 e del 29 agosto 2020 nella Provincia di Verona.

- Tromba d'aria del 29 agosto 2020 nella Provincia di Vicenza.

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Verona - Trombe d'aria del 23 agosto 2020; del 28 agosto 2020 e del 29 agosto 2020;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Montecchia di Crosara, Pescantina, Ronca', San Martino Buon Albergo, Soave, Trevenzuolo, Verona, Zevio.

Vicenza - Tromba d'aria del 29 agosto 2020;


- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Alonte, Arzignano, Castelgomberto, Dueville, Quinto Vicentino, Sovizzo, Villaverla, Zugliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

21A00109



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 gennaio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Docetaxel Accord». (Determina n. DG/5/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;


Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2012)3454 del 22 maggio 2012 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Docetaxel Accord» (docetaxel), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C 190/1 del 29 giugno 2012, con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/12/769/001-003;



Vista la determina AIFA n. 695/2012 del 20 novembre 2012 recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Docetaxel Accord» (docetaxel)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 284 del 5 dicembre 2012;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019)1829 del 1° marzo 2019 di autorizzazione al trasferimento di titolarità dalla società Accord Healthcare Limited alla società Accord Healthcare, S.L.U. del medicinale «Docetaxel Accord» (docetaxel), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C 153/1 del 3 maggio 2019, con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/12/769;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020)1150 del 21 febbraio 2020 di approvazione della variazione EMEA/H/C/002539/IB/0047, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C 101/1 del 27 marzo 2020, con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/12/769;

Vista la domanda presentata il 29 giugno 2020 dalla azienda Accord Healthcare, S.L.U., con la quale è stata chiesta l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Docetaxel Accord» (docetaxel);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 16-18 settembre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 3 novembre 2020;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale DO-CETAXEL ACCORD (docetaxel):

«Docetaxel Accord in associazione con terapia di deprivazione androgenica (androgen-deprivation therapy, ADT), con o senza prednisone o prednisolone, è indicato per il trattamento dei pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile»,

sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA n. 695/2012 del 20 novembre 2012 recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Docetaxel Accord» (docetaxel)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 284 del 5 dicembre 2012.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data

di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Docetaxel Accord» (docetaxel) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00063


DETERMINA 4 gennaio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Dorzalex». (Determina n. DG/4/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;



Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;


Viste le domande con le quali la società Janssen-Cilag International N.V, titolare della A.I.C., in data 29 maggio 2019 e 18 dicembre 2019 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Darzalex» (daratumumab) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 044885022/E e 044885010/E;

Visto i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciatoi nelle sedute del 4-6 dicembre 2019 e del 17 aprile 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 28-30 ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale DARZALEX (daratumumab):

«Darzalex è indicato:

in associazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali;

in associazione con bortezomib, melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali»,

sono rimborsate come segue:

confezioni:

«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 044885022/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.884,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.109,47;

«20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 044885010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 471,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 777,35.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* su tutta la molecola, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «in associazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali», da cui consegue:

l'inserimento nel Fondo per i farmaci innovativi oncologici;

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

La società rinuncia espressamente al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «in associazione con bortezomib, melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali», da cui consegue:

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012).

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo <https://servizionline.aifa.gov.it> che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'agenzia:

<https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: <https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio>

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.


L'accordo deve intendersi novativo delle condizioni recepite con determinazioni AIFA n. 616 del 12 aprile 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2018, che pertanto si estingue.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Darzalex» (daratumumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).



Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00064

DETERMINA 4 gennaio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Comtan». (Determina n. DG/3/2021).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Comtan» (entacapone) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 dicembre 2019 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/081/005;

EU/1/98/081/006;

EU/1/98/081/007.

Titolare A.I.C.: «Orion Corporation».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del de-

creto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);



Vista la domanda presentata in data 18 dicembre 2019 con la quale l'azienda Orion Corporation ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Comtan» (entacapone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta dell'11-14 febbraio 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 28-30 ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale COMTAN (entacapone) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» flacone in HDPE - 30 compresse - A.I.C. n. 034231050/E (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» flacone in HDPE - 60 compresse - A.I.C. n. 034231074/E (in base 10);

«200 mg compresse rivestite con film» flacone in HDPE - 100 compresse - A.I.C. n. 034231062/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: «Entacapone, in aggiunta alle preparazioni standard a base di levodopa/benserazide o levodopa/carbidopa, è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con malattia di Parkinson che presentano fluttuazioni motorie giornaliere di “fine dose” e che non possono essere stabilizzati con le suddette combinazioni».

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Comtan» (entacapone) è classificata come segue:

confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» flacone in HDPE - 30 compresse - A.I.C. n. 034231050/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«200 mg compresse rivestite con film» flacone in HDPE - 60 compresse - A.I.C. n. 034231074/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«200 mg compresse rivestite con film» flacone in HDPE - 100 compresse - A.I.C. n. 034231062/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 74,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 122,13.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale, relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 034231062, soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Comtan» (entacapone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.


Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00065



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2019 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 69/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», in particolare, l'art. 4 il quale stabilisce:

a) al comma 1 misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

b) al comma 1-bis che l'assegnazione annuale del contributo è effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del cinquanta per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del venticinque per cento in favore della relativa provincia e in misura del venticinque per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato, altresì, che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art. 6, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al settanta per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014, dispone che le funzioni dell'autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative



di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti;

Preso atto che in data 1° agosto 2018 è divenuto operativo l'ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano già posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», in particolare:

a) il comma 2-ter, il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi con cui dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi il Codice unico di progetto, di seguito CUP, dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

b) il comma 2-quater, il quale dispone che i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;

Vista la nota n. 5443 del 7 ottobre 2020, con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2019, pari a 14.620.313,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota protocollo n. 22509 del 25 novembre 2020, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, il decreto del 25 novembre 2020 del competente sottosegretario di Stato, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2019, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e delle

province e la proposta di riparto finanziario, nonché la relazione predisposta dall'ISIN nel novembre 2019 posta a base della proposta medesima;

Considerato che con il citato decreto del 25 novembre 2020, è approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2019, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13 del 2009;

Vista, altresì, la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;


Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16 della citata legge n. 56 del 2014, ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni e che, di conseguenza, la quota spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota protocollo DIPE n. 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2019, pari a 14.620.313,00 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del cinquanta per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del venticinque per cento in favore della relativa provincia e in misura del venticinque per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo censimento della popolazione.

3. Modalità di erogazione delle somme.

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da ciascun ente locale interessato.

3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

3.3. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie, devono recare il CUP dei progetti stessi con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

3.4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2022, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 26 novembre 2020

*Il Ministro
dello sviluppo economico
con funzioni di presidente*
PATUANELLI

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1621*





Tabella riparto compensazioni anno 2019 – allegato

Impianti	Quota spettante al sito anno 2019 %	Importo spettante al sito anno 2019 €	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2019 %	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2019 €			
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	31,127200	4.550.894,07	Comune di Saluggia (VC)	15,563600	2.275.447,03			
			Provincia di Vercelli	7,781800	1.137.723,52			
			Comune di Cigliano (VC)	0,741383	108.392,52			
			Comune di Crescentino (VC)	2,250147	328.978,53			
			Comune di Lamporo (VC)	0,329111	48.117,06			
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,638525	239.557,48			
			Comune di Rondissone (TO)	0,567034	82.902,15			
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,707266	103.404,50			
			Comune di Verolengo (TO)	1,548334	226.371,28			
Centrale "Enrico Fermi"	10,648600	1.556.858,65	Comune di Trino (VC)	5,324300	778.429,33			
			Provincia di Vercelli	2,662150	389.214,66			
			Comune di Camino (AL)	0,354949	51.894,65			
			Comune di Costanzana (VC)	0,344374	50.348,56			
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,484365	70.815,68			
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,030066	4.395,74			
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,481218	70.355,58			
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,401090	58.640,61			
			Comune di Ronsecco (VC)	0,296168	43.300,69			
			Comune di Tricerro (VC)	0,269920	39.463,15			
			Centrale di Latina	11,782700	1.722.667,62	Comune di Latina	5,891350	861.333,81
						Provincia di Latina	2,945675	430.666,90
						Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,446458	211.476,69
Centrale di Caorso	10,745300	1.570.996,49	Comune di Nettuno (RM)	1,499217	219.190,22			
			Comune di Caorso (PC)	5,372650	785.498,25			
			Provincia di Piacenza	2,686325	392.749,12			
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,327110	47.824,51			
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,290879	42.527,42			
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,432790	63.275,25			
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,796885	116.507,08			
			Comune di Piacenza	0,451771	66.050,33			
			Comune di Pontenure (PC)	0,124271	18.168,81			
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,262619	38.395,72			
			Centrale del Garigliano	10,100900	1.476.783,20	Comune di Sessa Aurunca (CE)	5,050450	738.391,60
						Provincia di Caserta	2,525225	369.195,80
						Comune di Castelforte (LT)	0,439566	64.265,93
Comune di Cellole (CE)	0,605032	88.457,57						
Comune di Galluccio (CE)	0,009775	1.429,14						
Comune di Minturno (LT)	0,884640	129.310,82						
Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,035194	5.145,47						
Comune di Roccamonfina (CE)	0,000105	15,35						
Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,551093	80.571,52						
Comune di Rotondella (MT)	5,260650	769.123,50						
Impianto ITREC	10,521300	1.538.246,99				Provincia di Matera	2,630325	384.561,75
						Comune di Nova Siri (MT)	0,791087	115.659,40
						Comune di Policoro (MT)	1,570880	229.667,57
			Comune di Tursi (MT)	0,268358	39.234,78			
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	7,325700	1.071.040,27	Roma Capitale	3,662850	535.520,13			
			Città metropolitana di Roma Capitale	1,831425	267.760,07			
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,109217	162.171,00			
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,057393	8.391,04			
			Comune di Fiumicino (RM)	0,276055	40.360,11			
			Comune di Formello (RM)	0,388760	56.837,93			
EURATOM CCR Ispra	5,926500	866.472,85	Comune di Ispra (VA)	2,963250	433.236,42			
			Provincia di Varese	1,481625	216.618,21			
			Comune di Angera (VA)	0,417755	61.077,09			
			Comune di Belgirate (VB)	0,100896	14.751,31			
			Comune di Brebbia (VA)	0,208199	30.439,35			
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,123898	18.114,28			
			Comune di Lesa (NO)	0,239045	34.949,13			
			Comune di Ranco (VA)	0,127361	18.620,58			
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,264471	38.666,49			
Impianto Bosco Marengo	1,821800	266.352,86	Comune di Bosco Marengo (AL)	0,910900	133.176,43			
			Provincia di Alessandria	0,455450	66.588,22			
			Comune di Alessandria	0,114125	16.685,43			
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,022988	3.360,92			
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,015283	2.234,42			
			Comune di Fresonara (AL)	0,009653	1.411,30			
			Comune di Frugarolo (AL)	0,033297	4.868,13			
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,153839	22.491,74			
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,054954	8.034,45			
			Comune di Predosa (AL)	0,005455	797,54			
			Comune di Tortona (AL)	0,045856	6.704,29			
				100,0000	14.620.313,00	TOTALI	100,000000	14.620.313,00



DELIBERA 26 novembre 2020.

Fondo sanitario nazionale 2020. Riparto delle somme stanziare per la formazione dei medici di medicina generale dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 (c.d. decreto Calabria). (Delibera n. 73/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale (FSN) sia ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito (Conferenza Stato-Regioni);


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 1, comma 34 e 34-bis, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vincoli quote del FSN per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, con il quale vengono vincolati 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, sulle risorse destinate al finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale, di cui alla menzionata legge n. 662 del 1996, per consentire l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, senza borsa di studio, agli idonei al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, che abbiano svolto incarichi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, per almeno ventiquattro mesi. Lo stesso comma stabilisce che le somme vincolate debbano essere utilizzate per il finanziamento delle spese di organizzazione di questi ulteriori corsi e ripartite tra le regioni secondo le effettive carenze dei medici di medicina generale, calcolate sulla base del numero complessivo degli incarichi pubblici e rimasti vacanti;

Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 21, concernente il riparto, tra le regioni, delle risorse del FSN 2020 vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e, in particolare, il punto 9) della lettera b) del deliberato con il quale vengono vincolati 2 milioni di euro alla «copertura degli oneri previsti dall'art. 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da ripartirsi successivamente tra le regioni secondo i criteri individuati nella citata norma e sulla base dei dati che dovranno essere forniti dalle stesse regioni»;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;



Visto il Patto per la salute 2019-2021, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, con l'Intesa n. 209, nella seduta del 18 dicembre 2019, ed in particolare la scheda 1 la quale prevede, tra l'altro, che per una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le Intese della Conferenza Stato-Regioni, la possibilità di predisporre le proposte di riparto con i dati attualmente a disposizione, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati disponibili;

Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le regioni, delle risorse del FSN 2020 stanziato per la formazione dei medici di medicina generale, pari a 2 milioni di euro, trasmessa a questo Comitato con nota dell'Ufficio di Gabinetto del predetto Ministro, n. 18375 - P del 16 novembre 2020;

Considerato che nella medesima proposta si evidenzia la necessità di una tempestiva assegnazione delle risorse, coerentemente con quanto già indicato nel citato Patto per la salute, scheda n. 1, e che, quindi, non avendo a disposizione i dati, posti a base del calcolo, relativi all'anno 2020, sono stati utilizzati quelli a disposizione relativi al precedente anno 2019, con la conseguenza che gli importi determinati per le singole regioni sono suscettibili di eventuale futuro conguaglio da effettuarsi all'atto del prossimo analogo riparto riguardante il finanziamento per i corsi di formazione per il triennio 2021-2023;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 5 novembre 2020 (Rep. atti n. 184/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 2 milioni di euro a valere sul FSN 2020, per il finanziamento della formazione dei medici di medicina generale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della propria delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la nota, prot. DIPE n. 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del FSN 2020, la somma di 2 milioni di euro, già all'uopo accantonata da questo Comitato con delibera del 14 maggio 2020, n. 21, lettera *b*), punto 9) e vincolata al finanziamento degli oneri relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale per l'anno 2020, in relazione al triennio 2020-2022, viene ripartita a tale scopo, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Per motivi di tempestiva assegnazione delle risorse in oggetto, così come già indicato nelle premesse della presente delibera, i singoli importi spettanti alle regioni devono considerarsi in modalità di acconto in quanto calcolati sulla base dei dati disponibili per l'anno 2019 e che, pertanto, sono suscettibili di eventuale conguaglio che verrà effettuato all'atto del prossimo analogo riparto riguardante il finanziamento dei medesimi corsi di formazione per l'anno 2021, in relazione al triennio 2021-2023.

Roma, 26 novembre 2020


*Il Ministro dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente*

PATUANELLI

Il Segretario
FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1622



FSN 2020 - Ripartizione in acconto della quota vincolata per la formazione dei medici di medicina generale - Corsi di formazione 2020/2022 -

Articolo 12, comma 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

(importi in euro)

REGIONI	Corsi assegnati	Finanziamento assegnato	Compartecipazione Regione Siciliana	Riparto compartecipazione Regione Siciliana	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e = b-c+d
Piemonte	87	261.261,26		7.116,78	268.378,04
Lombardia	127	381.381,38		10.388,87	391.770,25
Veneto	80	240.240,24		6.544,17	246.784,41
Liguria	21	63.063,06		1.717,84	64.780,91
Emilia Romagna	78	234.234,23		6.380,56	240.614,80
Toscana	28	84.084,08		2.290,46	86.374,54
Umbria	12	36.036,04		981,63	37.017,67
Marche	29	87.087,09		2.372,26	89.459,35
Lazio	45	135.135,14		3.681,09	138.816,23
Abruzzo	20	60.060,06		1.636,04	61.696,10
Molise	10	30.030,03		818,02	30.848,05
Campania	17	51.051,05		1.390,64	52.441,69
Puglia	33	99.099,10		2.699,47	101.798,57
Basilicata	12	36.036,04		981,63	37.017,67
Calabria	32	96.096,10		2.617,67	98.713,77
Sicilia*	35	105.105,11	51.617,12		53.487,99
TOTALE	666	2.000.000,01	51.617,12	51.617,12	2.000.000,04

(*) Per la Regione Siciliana è stata applicata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota spettante di euro 105.105,11, per un importo pari ad euro 51.617,12.



SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 22 dicembre 2020.

Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia tributaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20, comma 2, secondo il quale il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2018, n. 176, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2019 la seconda sezione consultiva è trasformata in seconda sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

Vista la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa n. 30 adottata nella seduta del 15 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 20 maggio 2020, n. 130, con il quale è stato modificato l'art. 15 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Vista la delibera n. 57 del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 settembre 2020, con la quale è stato modificato il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2012;

Visto il parere n. 3 del 16 luglio 2020, espresso dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del personale amministrativo dirigenziale e non, della Giustizia amministrativa;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale della Giustizia amministrativa;

Vista la delibera n. 58 assunta dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 17 settembre 2020;

Vista la nota prot. n. 50003 del 27 novembre 2020, con la quale la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha espresso osservazioni sul testo di recente adottato con il decreto Presidente del Consiglio di Stato n. 226 del 10 novembre 2020;

Vista la delibera n. 72 assunta dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 18 dicembre 2020;

Ritenuto di dover provvedere alla modificazione di alcune disposizioni del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa» nel testo attualmente vigente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, n. 9, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 16 marzo 2018, anche per adeguarlo al nuovo regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, deliberato dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 17 settembre 2020;

Decreta:

1. Il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa», di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, n. 9, nel testo consolidato approvato con delibera n. 58 del 15 ottobre 2020 in Allegato 1, è novellato con le modificazioni come di seguito riportate:

all'art. 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«All'ufficio è assegnato un dirigente con incarico di seconda fascia.»;


l'art. 11-bis è sostituito dal seguente:

«11-bis (*Responsabile della protezione dei dati personali*). — 1. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è individuato, ai sensi dell'art. 2-sexiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i magistrati o i dirigenti di ruolo della Giustizia amministrativa. Ad invarianza di spesa il servizio può essere anche esternalizzato.

2. Il RPD dispone di risorse finanziarie, umane e di infrastrutture adeguate per assolvere ai suoi compiti e per approfondire la propria conoscenza specialistica in materia.»;

all'art. 26, comma 1, ultimo periodo, sono espunte le parole «alle sezioni seconda e settima è preposto un solo dirigente con incarico di seconda fascia.».

2. Il regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il 1° marzo 2021. Gli articoli 26 e 27 del regolamento predetto sono destinati a valere non oltre il 28 febbraio 2024, in considerazione della necessità di un complessivo riassetto degli uffici dirigenziali della Giustizia amministrativa.



3. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto Presidente Consiglio di Stato 10 novembre 2020, n. 226 ed è trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Presidente: PATRONI GRIFFI

ALLEGATO I

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Finalità e ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici centrali della giustizia amministrativa e delle strutture amministrative del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate e degli altri organi di giustizia amministrativa.

2. Per «altri organi di giustizia amministrativa» si intendono il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e la Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano di quest'ultimo Tribunale.

2. Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane.

1. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono ordinati secondo i seguenti criteri:

a) attuazione del principio della distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo degli organi di vertice e responsabilità gestionali della dirigenza;

b) valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;

c) funzionalità rispetto ai programmi ed agli obiettivi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come misura di adeguamento agli obblighi di pubblicazione vigenti e come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi;

d) articolazione delle strutture per funzioni omogenee;

e) garanzia di trasparenza e di imparzialità, anche attraverso la istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, nonché il conferimento ad unica struttura della responsabilità complessiva di ciascun procedimento, in applicazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione europea;

g) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l'arricchimento dei ruoli;

h) formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;

i) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;

j) previsione di controlli interni, intesi a valutare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio reso, nonché la corrispondenza alle esigenze dell'utenza.

2. Gli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare o impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Gli uffici della giustizia amministrativa possono avvalersi anche di personale comandato e distaccato. Il distacco di personale militare è obbligatorio, e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

Capo II

ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

3. Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, tenendo conto delle direttive programmatiche triennali, di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento di autonomia finanziaria, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo proponendo al Consiglio di Presidenza, per le conseguenti deliberazioni, le linee generali dell'azione amministrativa. Sovrintende al controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti e ne riferisce periodicamente al Consiglio di Presidenza con relazione unitaria comprendente anche le valutazioni sul rispetto dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 2, comma 7, del regolamento di autonomia finanziaria.

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. In particolare:

a) presiede il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

b) individua gli obiettivi e i programmi generali della gestione della giustizia amministrativa e propone al Consiglio di Presidenza, per le competenti determinazioni, le conseguenti direttive;

c) propone, sentito il Consiglio di Presidenza, la nomina del Segretario generale della giustizia amministrativa;

d) conferisce, sentito il Consiglio di Presidenza, gli incarichi di Segretario delegato per il Consiglio di Stato e di Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;

e) conferisce gli incarichi ai magistrati addetti al Segretariato generale della giustizia amministrativa, informandone preventivamente il Consiglio di Presidenza;

f) sceglie i magistrati preposti all'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale e all'Ufficio rapporti con le Istituzioni comunitarie e internazionali, informandone preventivamente il Consiglio di Presidenza;

g) su proposta del Segretario generale, d'intesa con il Segretario delegato del Consiglio di Stato e il Segretario delegato dei Tribunali amministrativi regionali, conferisce gli incarichi ai dirigenti generali;

h) su proposta del Segretario generale e sentiti il Segretario delegato del Consiglio di Stato, il Segretario delegato dei Tribunali amministrativi regionali e il Direttore generale delle risorse umane, organizzative e finanziarie, nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'intero plesso del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, e ne valuta le prestazioni, alla stregua dei risultati raggiunti in relazione ai compiti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

i) fatte salve le competenze del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, esercita le attribuzioni che l'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, demanda agli organi di Governo, dandone comunicazione al Consiglio medesimo.

3. Il Presidente del Consiglio di Stato costituisce con proprio decreto, ove non diversamente disposto, le commissioni previste da norme di legge e di regolamento o da accordi sindacali.

4. Il Presidente è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Segretario generale e dai Segretari delegati.

4. Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

2. È presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal suo Vicepresidente.

3. Alle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il Presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.

4. Il Consiglio di Presidenza si avvale di un apposito ufficio di segreteria, disciplinato dal regolamento interno, al quale sovrintende il Segretario del Consiglio di Presidenza.



5. All'ufficio è assegnato un dirigente con incarico di seconda fascia.

5. Presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

1. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una Sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 4, comma 3.

2. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato dirige, a titolo gratuito, l'Ufficio studi, massimario e formazione e presiede la commissione di monitoraggio di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

3. Il Presidente aggiunto, per il supporto ai propri compiti, si avvale di apposita segreteria.

6. Presidenti degli organi di giustizia amministrativa.

1. I presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate degli stessi e degli altri organi di giustizia amministrativa, ferme restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, svolgono i seguenti compiti:

a) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture;

b) adottano l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;

c) richiedono, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive strutture su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;

d) prospettano, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi;

e) esercitano, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione amministrativa, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

7. Segretariato generale della giustizia amministrativa.

1. L'ufficio del Segretariato generale è composto dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

8. Segretario generale della giustizia amministrativa.

1. Il Segretario generale svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni nonché di direzione, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento tra gli Uffici del Segretariato generale e tra questi e le sedi periferiche; cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi di vertice della giustizia amministrativa; è responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa.

2. Nell'esercizio delle suindicate competenze, il Segretario generale:

a) propone al Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i Segretari delegati, il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

b) assegna, sentiti i Segretari delegati, alle direzioni generali le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi di rispettiva competenza, nonché ai Tribunali amministrativi regionali le risorse umane e strumentali, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) attribuisce, d'intesa con i Segretari delegati, ai dirigenti gli incarichi di seconda fascia e i relativi obiettivi annuali;

d) propone al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, d'intesa con i Segretari delegati, ciascuno per la parte di propria competenza, il progetto di bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale;

e) svolge, sentiti i Segretari delegati, le funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici della giustizia amministrativa;

f) sentiti i Segretari delegati e i dirigenti generali, determina gli specifici programmi in attuazione delle direttive del Consiglio di Presidenza;

g) assicura la puntuale e tempestiva esecuzione delle delibere del Consiglio di Presidenza, in stretto coordinamento con il Segretario del Consiglio e riferendone al Consiglio medesimo.

3. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente dal Segretario generale, per quanto non di competenza dei Segretari delegati.

4. Il Segretario generale, su richiesta del Direttore dell'Ufficio studi, può attribuire specifiche competenze ad uno dei dirigenti con incarico di seconda fascia.

9. Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

1. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:

a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) formula, sentito il Segretario generale della giustizia amministrativa, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato;

c) definisce sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e d'intesa con il Segretario generale la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato. Sovrintende, a tal fine, alla rilevazione e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dalle sezioni consultive e giurisdizionali;

d) formula al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario generale, la proposta di piano annuale per le spese di funzionamento del Consiglio di Stato e dell'ufficio ricevimento ricorsi;

e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso consultivo-giurisdizionale del Consiglio di Stato e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di competenza, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

10. Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.

1. Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali sono attribuite, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 17 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le seguenti competenze:

a) svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) formula, sentito il Segretario generale, proposte e schemi per atti di competenza del Presidente del Consiglio di Stato riguardanti i Tribunali amministrativi regionali;

c) definisce, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza e d'intesa con il Segretario generale, la proposta di progetto del bilancio preventivo per la parte concernente i Tribunali amministrativi regionali. Sovrintende, a tal fine, alla raccolta e all'analisi delle esigenze sulla base degli elementi forniti dai Tribunali amministrativi regionali;

d) propone al Consiglio di Presidenza il piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento di autonomia finanziaria;

e) verifica l'attuazione delle direttive, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di vertice della giustizia amministrativa riguardanti il plesso dei Tribunali amministrativi regionali e adotta, ove occorra, i necessari atti propulsivi.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dipendono funzionalmente, per quanto di sua competenza, dal Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali.



Capo III

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

11. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), tra i dirigenti di ruolo in servizio presso la Giustizia amministrativa o tra i magistrati addetti al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

2. Il RPCT esercita le funzioni e i compiti previsti dalla legge in modo imparziale, con indipendenza, autonomia ed effettività, con poteri di interlocuzione con l'organo di indirizzo politico e con l'intera struttura amministrativa della Giustizia amministrativa. Vigila sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione e svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Controlla e assicura la regolare attuazione delle istanze di accesso civico a lui indirizzate.

3. Il RPCT segnala al Segretario generale e all'Ufficio di disciplina i nominativi dei dipendenti che hanno disatteso le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e ne dà informativa all'Autorità nazionale anticorruzione.

4. A supporto del RPCT è costituita una unità organizzativa. Il personale assegnato è destinatario di specifica formazione.

11-bis. Responsabile della protezione dei dati personali.

1. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è individuato, ai sensi dell'art. 2-sexiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i magistrati o i dirigenti di ruolo della Giustizia amministrativa. Ad invarianza di spesa il servizio può essere anche esternalizzato.

2. Il RPD dispone di risorse finanziarie, umane e di infrastrutture adeguate per assolvere ai suoi compiti e per approfondire la propria conoscenza specialistica in materia.

Capo IV

UFFICI CENTRALI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

12. Ufficio dei servizi di presidenza.

1. L'ufficio dei servizi di presidenza è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Stato e svolge i seguenti compiti: segreteria particolare del Presidente del Consiglio di Stato, cerimoniale; predisposizione del piano della *performance* della Giustizia amministrativa e della relazione sulla *performance* e successivi adempimenti.

2. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.

13. Ufficio stampa e comunicazione istituzionale, Ufficio rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali.

1. Svolgono la propria attività in posizione di autonomia funzionale e riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio di Stato, nonché, tramite il medesimo, al Consiglio di Presidenza:

a) l'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale;

b) l'Ufficio rapporti con le Istituzioni comunitarie e internazionali in raccordo, ove necessario, con l'Ufficio studi, massimario e formazione di cui all'art. 14.

2. All'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale è preposto un magistrato. L'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale è composto altresì da un esperto estraneo all'amministrazione di comprovata esperienza. Al componente esterno spetta un compenso in relazione all'impegno richiesto, stabilito dal Presidente del Consiglio di Stato, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. L'Ufficio rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali è composto da un magistrato e, ove necessario, da un funzionario di alta professionalità anche in posizione di fuori ruolo.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni gli Uffici di cui al comma 1 si avvalgono dell'attività di segreteria assicurata dall'ufficio dei servizi di presidenza.

14. Ufficio studi, massimario e formazione.

1. È istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attività scientifica, la formazione iniziale e permanente, e l'aggiornamento professionale dei magistrati amministrativi.

2. L'ufficio elabora autonomamente l'attività scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:

a) cura, anche con metodo comparatistico e con costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;

c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;

d) segnala le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonché le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che siano di rilevante importanza per la giustizia amministrativa, anche su indicazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;

e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;

f) promuove la divulgazione della propria attività scientifica anche mediante pubblicazioni;

g) redige e aggiorna rassegne monografiche di giurisprudenza sui temi di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;

h) elabora criteri generali e uniformi per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali.

3. In base agli obiettivi e alle linee guida elaborati annualmente dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:

a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;

b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:

b.1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;

b.2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 19, comma 1, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;


b.3) al Presidente del Consiglio di Stato, anche redigendo studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria;

c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, e gli istituti di ricerca e di formazione europei, internazionali ed esteri, quale autorità referente della giustizia amministrativa;

d) segnala, anche attraverso l'elaborazione di appositi dossier, i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione;

e) segue, presso le competenti sedi parlamentari, governative ed europee, l'attività di elaborazione normativa e giurisprudenziale di interesse per la giustizia amministrativa;

f) redige una relazione annuale sull'andamento dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo; ove possibile essa viene allegata alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato di inaugurazione dell'anno giudiziario.



4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Presidenza, ove delibere, l'Ufficio:

a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma annuale della formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonché i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi; il programma approvato è pubblicato sul sito intranet della giustizia amministrativa;

b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):

b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale, anche, eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento; in considerazione della tipologia e oggetto, stabilisce se le attività siano o meno riservate solo ai magistrati;

b.2) individua ed elabora le modalità e i contenuti della formazione iniziale e permanente dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, su temi giuridici, economici, di organizzazione e gestione degli uffici, nonché di etica e deontologia professionale adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;

b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi degli uffici giudiziari coerenti con gli obiettivi individuati nella programmazione di cui alla precedente lettera a);

b.4) in collaborazione con il Segretariato generale e il Servizio centrale per l'informatica cura la formazione e l'aggiornamento in materia informatica;

b.5) assicura la formazione e l'aggiornamento, anche sui profili organizzativi e sull'utilizzo dei mezzi informatici, dei presidenti dei Tribunale amministrativo regionale e delle sezioni staccate, dei presidenti di sezioni interne dei Tar, dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, predisponendo altresì corsi preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive;

b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari amministrativi anche elaborando criteri generali o organizzando corsi ad essi dedicati, senza oneri a carico della giustizia amministrativa;

b.7) predispone e aggiorna l'elenco delle iniziative formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul portale del magistrato e sul sito intranet;

b.8) organizza il congresso di aggiornamento destinato a tutti i magistrati amministrativi, con cadenza biennale, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di più attuale interesse per la giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni e di esperti esterni.

5. L'Ufficio è diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nonché, ove possibile, la parità di genere. Essi possono fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla metà, con proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio.

6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di venti magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui otto in servizio presso il Consiglio di Stato e dodici presso i tribunali amministrativi regionali, tra i quali non più di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non più di due con qualifica di Presidente di tribunale amministrativo regionale o di sezione interna di T.a.r. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attività di studio, ricerca, docenza e formazione.

7. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi:

a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di non più di uno fra:

incarichi di docenza presso università pubbliche o private o istituti di ricerca pubblici;

incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico;

incarichi previsti a titolo gratuito;

per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio Studi i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione del singolo incarico di cui al periodo precedente;

in ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la compatibilità dell'incarico con l'impegno richiesto.

b) è requisito di nomina la conoscenza di una lingua straniera certificata almeno a livello B1 o equivalente;

c) non possono partecipare alla selezione i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%;

d) è data preferenza, a parità degli altri criteri, ai magistrati del genere meno rappresentato nella graduatoria, e, a ulteriore parità, ai magistrati con minore anzianità anagrafica.

8. Nel valutare le dichiarazioni di disponibilità, ove queste ultime eccedano i posti disponibili, si formerà una graduatoria separata tra componenti T.a.r. e Consiglio di Stato, secondo i criteri indicati nel bando tipo approvato dal Consiglio di Presidenza.

9. I magistrati addetti all'Ufficio:

a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello;

b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello.

10. I magistrati amministrativi non possono far comunque parte dell'Ufficio per più di otto anni, anche non continuativi.

11. Per la copertura dei posti di magistrati addetti all'Ufficio sono indetti interPELLI periodici per i posti disponibili alla data dell'interpello, in modo da salvaguardare la proporzione tra magistrati del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato prevista al comma 6.

12. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 6, il Consiglio di Presidenza può autorizzare l'Ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il Segretario generale della giustizia amministrativa. I magistrati sono scelti garantendo la parità di genere. La convenzione non può avere durata superiore a due anni, rinnovabile per una sola volta.

13. Il Consiglio di Presidenza e l'Ufficio si avvalgono, se istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:

a) tre componenti del Consiglio di Presidenza;

b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore;


c) due professori universitari associati o ordinari, nelle materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione;

d) il Segretario generale della giustizia amministrativa.

14. I componenti del comitato di cui al comma 13, lettere a) e c):

a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;

b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a nuovo interpello; non possono essere comunque far parte dell'Ufficio per più di otto anni anche non continuativi; i componenti del Consiglio di Presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.



15. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Presidenza, propone annualmente a quest'ultimo, entro il 30 giugno dell'anno precedente, le linee guida, anche con le indicazioni delle priorità di contenuto, e le direttive di cui ai commi 3 e 4, e, in applicazione di tali atti di indirizzo:

a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni;

b) delibera in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonché della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;

c) nell'ambito delle disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attività prestate ai sensi dei commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);

d) promuove la stipulazione di convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza:

d.1) con le università, con gli istituti di ricerca scientifica e con le Scuole di alta formazione, pubblici o privati, italiani o stranieri, per l'attivazione di programmi comuni di ricerca e per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attività di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;

d.2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere, internazionali, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;

d.3) con strutture e forme associative internazionali per analoghe finalità;

e) può promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attività di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.

16. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore, ai componenti del comitato scientifico di cui al comma 13, lettera c), e ai magistrati addetti, è corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa, eventualmente ridotto ai sensi del comma 5. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.

17. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto; la struttura è composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura è assegnato un adeguato contingente di funzionari, di cui almeno tre funzionari di area III, di cui due con il profilo «di traduttore interprete» nelle lingue europee più diffuse e almeno un dipendente di area II.

18. L'ufficio amministrativo per le biblioteche:

a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;

b) gestisce la biblioteca centrale;

c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;

d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.

19. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara la propria disponibilità alla collaborazione scientifica gratuita eventualmente richiesta dall'Ufficio in relazione all'oggetto dell'incarico.

20. L'Ufficio gestisce la propria sezione nel sito internet istituzionale, anche curando le attività connesse alla individuazione e massimizzazione sul sito internet della G.A. delle pronunce di maggior interesse, avvalendosi delle risorse dedicate che saranno individuate da parte del Servizio per l'informatica nell'ambito del personale e degli uffici che lo compongono.

21. Fino all'approvazione del bando tipo previsto dal comma 8, per la selezione dei magistrati addetti all'Ufficio si applica il bando tipo di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 3 marzo 2016.

15. Servizio per l'informatica.

1. Il Servizio per l'informatica, di seguito denominato Servizio, cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e delle tecnologie della comunicazione della Giustizia amministrativa.

1-bis. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa esprime parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato recante le regole tecnico-operative per il processo amministrativo telematico, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

2. Il Servizio predispone altresì i dati, da fornire all'organo competente, per la redazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, dei relativi aggiornamenti annuali, nonché dell'elenco dell'acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad euro 1.000.000,00, e svolge le attività connesse agli impegni delle somme relative alle spese contrattuali ed alla liquidazione dei contratti stessa; verifica la corretta esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatrici dei contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1 e individua le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

3. Il Servizio conforma la propria azione alle esigenze di contenimento della spesa e di qualità delle prestazioni, anche attraverso una progressiva internalizzazione dei servizi.

4. Al Servizio è preposto un magistrato amministrativo con funzione di responsabile che è nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, tenendo conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo.

5. Il responsabile opera in conformità e ai programmi e alle direttive emanati dal Segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f).

In particolare, il responsabile:

a) coadiuva il Segretario generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

b) sovrintende alla rispondenza delle attività svolte dal Servizio con le esigenze della Giustizia amministrativa e con le attività prestate, a tali fini, dal Direttore generale per le risorse informatiche e dai dirigenti addetti agli Uffici;

c) sovrintende alla programmazione per gli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici e al monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e alla verifica dell'adeguatezza delle prestazioni dovute dalle imprese, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici.

d) relaziona periodicamente al Segretario generale sull'andamento del Servizio proponendo anche le possibili modifiche di carattere organizzativo.


6. Il responsabile del Servizio è nominato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta, e fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.

7. Sono assegnati al Servizio fino a quattro magistrati amministrativi, in qualità di addetti, nominati dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sulla base di apposito interpellato, che coadiuvano il responsabile del Servizio nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei magistrati rappresentate al Servizio. Si applica l'art. 14, comma 7, lettera d).

8. I magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta.

9. I magistrati addetti espletano la loro attività sulla base delle indicazioni date dal responsabile del Servizio e operano per la migliore organizzazione e per l'implementazione dei servizi resi dal Servizio, verificando lo stato di attuazione delle procedure e il loro funzionamento e proponendo possibili interventi migliorativi dei quali possono seguire l'attuazione.

10. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato sono attribuite funzioni vicarie del responsabile del Servizio ad uno dei magistrati addetti.



11. Al magistrato responsabile del servizio e ai magistrati addetti spetta una indennità nella misura che è definita dal Consiglio di presidenza.

12. Il Servizio è articolato in una Direzione generale per le risorse informatiche, in una Segreteria, di livello non dirigenziale, e in tre uffici di livello dirigenziale: Ufficio applicazioni software di livello dirigenziale di seconda fascia; Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche di livello dirigenziale di seconda fascia; pianificazione e controllo di livello dirigenziale di seconda fascia.

13. Il Direttore generale, di elevato profilo tecnico, dirige e coordina le attività degli Uffici, sulla base delle direttive impartite dal Segretario generale e dal responsabile del Servizio, esercitando le funzioni di cui all'art. 29.

14. Con propri ordini di servizio, il responsabile del Servizio, sentito il Direttore generale, organizza gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di progetti intersettoriali e individua i relativi responsabili perseguendo la migliore funzionalità della struttura.

15. La segreteria del Servizio, di livello non dirigenziale, svolge attività di supporto all'esplicitamento dei compiti del magistrato responsabile, dei magistrati addetti e del Direttore generale, e lo coadiuva nelle attività di gestione del ciclo di programmazione e controllo del Servizio; cura le relazioni istituzionali del Servizio con altri soggetti pubblici e privati.

16. Gli Uffici di cui al comma 12, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio.

17. Il Servizio opera avvalendosi dei Poli informatici territoriali (PIT), che coordinano in sede locale le attività tecniche, raccolgono e normalizzano le segnalazioni dei magistrati e del personale amministrativo, progettano e propongono al Servizio soluzioni per migliorare e semplificare le procedure informatiche.

18. I PIT svolgono attività di coordinamento delle attività informatiche sul territorio, coordinano le attività di pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti i tribunali di competenza, gestiscono la rete interna dei TAR e degli altri organi della Giustizia amministrativa, coordinano gli interventi formativi, anche in base a possibili specifiche esigenze locali, coordinano e gestiscono gli interventi di assistenza sulle postazioni di lavoro, sui dispositivi di kit di firma digitale e sui sistemi informativi, effettuano rilevazioni statistiche d'interesse delle sedi TAR.

19. I PIT, sono costituiti nelle seguenti sedi:

a) Consiglio di Stato;

b) TAR Lazio, sede di Roma, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Latina e per il TAR Abruzzo, il TAR Umbria e il TAR Toscana;

c) TAR Lombardia, sede di Milano, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Brescia, e per il TAR Piemonte, il TAR Valle d'Aosta e il TAR Liguria;

d) TAR Veneto con funzioni di coordinamento anche per il TRGA del Trentino-Alto Adige, e per il TAR Friuli-Venezia Giulia, il TAR Emilia-Romagna e il Tar Marche;

e) TAR Campania, Sede di Napoli con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Salerno e per il TAR Molise;

f) TAR Puglia, Sede di Bari, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Lecce e per il TAR Calabria e il TAR Basilicata;

g) TAR Sicilia, sede di Palermo, con funzioni di coordinamento anche per il C.G.A.R.S., per la Sezione staccata di Catania e per il TAR Sardegna.

20. I PIT operano all'interno degli uffici di supporto alle attività dei TAR e degli altri organi della giustizia amministrativa di cui all'art. 27; il PIT operante presso il Consiglio di Stato è costituito all'interno del Servizio.

16. *Uffici di supporto del Segretariato generale della giustizia amministrativa.*

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale e dei Segretari delegati, per quanto di rispettiva competenza:

a) l'ufficio di segreteria del segretariato generale e di coordinamento dell'attività amministrativa, con compiti di: supporto all'attività del segretariato generale, in particolare, al fine di: coordinare l'attività degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa; seguire e monitorare l'attività legislativa attinente alla giustizia amministrativa e valutarne l'impatto sull'attività degli uffici amministrativi e sulla loro organizzazione; curare l'istruttoria per la valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei dirigenti con incarico di prima e di seconda fascia, in coordinamento con l'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione; svolgere attività ispettiva; monitorare il contenzioso relativo alla gestione amministrativa; coordinare la gestione del contenzioso nazionale sul contributo unificato nei vari gradi di giudizio nonché il contenzioso per diritto all'equa ripartizione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, generato dal ritardo nelle decisioni del giudice amministrativo; gestire il servizio automezzi del Consiglio di Stato; curare la gestione dei siti intranet e internet istituzionali della Giustizia amministrativa, salvo per la parte contrattuale, sovrintendere alle pubblicazioni, nonché curare l'elaborazione e la raccolta di dati statistici, anche su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e dell'Ufficio studi massimario e formazione;

b) l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito di eseguire le rilevazioni e le analisi per il controllo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) l'ufficio ricevimento ricorsi e l'ufficio relazioni con il pubblico;

d) l'ufficio unico contratti e risorse;

e) l'ufficio gestione corrispondenza spedizione e protocollo informatico.

2. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) è proposto un unico dirigente con incarico di seconda fascia; all'ufficio di cui al comma 1, lettera d), è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.

3. Il Segretario generale della giustizia amministrativa, il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali si avvalgono di apposite segreterie.

4. Al Segretariato generale della Giustizia amministrativa sono addetti magistrati nominati, previa acquisizione di disponibilità, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili una sola volta.


17. *Ufficio unico contratti e risorse.*

1. L'ufficio procede all'affidamento dei contratti pubblici per la struttura centrale della Giustizia amministrativa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nonché concessioni, anche di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la disciplina comunitaria e nazionale dettata per le amministrazioni dello Stato. Alle stesse condizioni e in osservanza della medesima normativa procede altresì all'indizione delle gare per la progettazione, lo sviluppo del sito web e dei sistemi e dei servizi di informatica e tecnologie della comunicazione (hardware, software, reti, procedure) centrali e periferici, coordinandosi con il direttore generale per le risorse informatiche. L'ufficio predispone i decreti di rescissione e risoluzione dei contratti.

Il Segretario generale della Giustizia amministrativa, su richiesta del Segretario delegato dei T.T.aa.rr., sentito il dirigente dell'Ufficio unico contratti e risorse, autorizza, salvo motivate ragioni ostative, il Tar interessato ad avvalersi del supporto dell'Ufficio unico contratti e risorse del Consiglio di Stato, nei casi di procedure di particolare complessità, anche in considerazione dell'importo e dell'assetto organizzativo della struttura. La documentazione di gara è predisposta dal tribunale amministrativo regionale.

2. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, il dirigente nomina con atto formale un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione e dell'affidamento.

3. In caso di mancata designazione, l'incarico di RUP è svolto direttamente dal dirigente preposto all'ufficio.



4. L'ufficio, nelle materie di competenza, cura il relativo contenzioso.

18. Struttura del Segretariato generale.

Il Segretariato generale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali;

b) direzione generale per le risorse informatiche e la statistica.

19. Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali.

1. La direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali cura il reclutamento, la gestione e la formazione professionale del personale amministrativo e il relativo contenzioso; l'attività preparatoria ed esecutiva relativa ai provvedimenti concernenti il personale di magistratura; l'analisi e lo sviluppo dei processi di lavoro e dei moduli organizzativi; cura altresì la programmazione del fabbisogno e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, nonché gli adempimenti ad essa demandati dal regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

2. La direzione generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale: l'ufficio per il personale di magistratura; l'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione; ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale; l'ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali.

3. Nelle materie di competenza, la direzione generale cura il contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali; assicura il supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale.

4. Il Direttore generale della direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali ha la qualifica di «datore di lavoro» del personale degli Uffici centrali e del Consiglio di Stato, con potere di spesa ai sensi dell'art. 12 del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

5. La direzione generale cura gli adempimenti e svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

20. Direzione generale per le risorse informatiche e la statistica.

1. La direzione generale per le risorse informatiche e la statistica si struttura in tre uffici di livello dirigenziale non generale:

a) «Ufficio applicazioni software» svolge attività di verifica e presidio del Sistema informativo della giustizia amministrativa - S.I.G.A., della scrivania del magistrato e delle altre applicazioni informatiche; gestisce i progetti applicativi, definisce il piano di interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva; segue i progetti di dematerializzazione della documentazione; determina le modalità tecniche per garantire l'accesso alle banche dati esterne; presidia il servizio di *help desk software*; gestisce le risorse materiali e i servizi di pertinenza; predispone i dati relativi al fabbisogno annuale ed effettua il monitoraggio della spesa; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'Ufficio;

b) «Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche» svolge attività di gestione e conduzione operativa dei sistemi, degli apparati di rete e di sicurezza della Giustizia amministrativa; cura l'implementazione delle politiche di sicurezza; presidia le attività di gestione operativa delle postazioni di lavoro e il servizio di *help desk hardware*; gestisce le risorse materiali e i servizi di pertinenza; predispone i dati relativi al fabbisogno annuale ed effettua il monitoraggio della spesa; promuove, coordina ed organizza gli interventi legati alla formazione dei magistrati e del personale amministrativo sui sistemi informativi, sui software e sulle postazioni di lavoro; gestisce le risorse materiali e i servizi di pertinenza dei siti istituzionali e delle rilevazioni statistiche; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'Ufficio;

c) «Ufficio pianificazione e controllo» svolge attività di definizione dei piani annuali e trimestrali in coerenza con le strategie dell'Amministrazione e verifica i risultati pianificati; effettua la pro-

grammazione operativa degli obiettivi strategici; programma gli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva sui sistemi informativi; compie analisi di mercato; sovrintende la progettazione e l'implementazione di tutte le architetture ITC (*Information and Communications Technology*); definisce accordi e protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni; cura la partecipazione della Giustizia amministrativa a progetti comunitari e di cooperazione internazionale, anche mediante l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea; coordina e supporta le attività dei Poli informatici territoriali (PIT); gestisce le risorse materiali e i servizi di pertinenza; predispone i dati relativi al fabbisogno annuale ed effettua il monitoraggio della spesa; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'Ufficio.

2. Nelle materie di competenza, la direzione generale cura il contenzioso; fornisce collaborazione agli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali.

3. La direzione generale cura gli adempimenti e svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

21. Ufficio per il personale di magistratura.

1. L'ufficio per il personale di magistratura svolge compiti di istruttoria ed esecuzione degli adempimenti relativi al personale di magistratura, fatte salve le competenze di altri uffici.

2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro:

a) l'istruttoria e la predisposizione degli schemi di provvedimento concernenti lo stato giuridico, il conferimento di uffici direttivi e semi-direttivi, i trasferimenti di sede e i congedi straordinari e parentali nonché la predisposizione degli schemi di decreti del Presidente del Consiglio di Stato concernenti la composizione delle sezioni, dell'adunanza plenaria e il riparto delle materie tra le sezioni;

b) l'attività di ricognizione delle vacanze dei posti di magistratura presso il Consiglio di Stato e presso i Tribunali amministrativi regionali;

c) il procedimento per il rilascio delle tessere di riconoscimento dei magistrati, valide anche come porto d'armi, e dei loro familiari, ivi compreso il conto giudiziale.

3. L'ufficio cura gli adempimenti connessi ai concorsi per l'assunzione dei magistrati amministrativi e svolge attività di supporto alle Commissioni di concorso.

4. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.

22. Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione.

1. L'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione svolge compiti di istruttoria ed esecuzione degli adempimenti relativi al personale amministrativo nonché cura le relazioni sindacali.

2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro:

a) la gestione del personale amministrativo, con compiti in materia di assunzioni, mobilità, formazione, disciplina, stato giuridico, banca dati del personale, servizi sociali e cura il relativo contenzioso;

b) il procedimento per il rilascio delle tessere di riconoscimento del personale amministrativo, ivi compreso il conto giudiziale;

c) la predisposizione del Piano triennale fabbisogni;

d) la predisposizione degli atti e provvedimenti concernenti il sistema di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale;

e) le dotazioni organiche e formazione del personale, con compiti di analisi e gestione della formazione e di analisi e programmazione dei fabbisogni;

d) l'attività preparatoria in materia di rapporti con le organizzazioni sindacali e l'attività di supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale;

e) l'organizzazione e lo sviluppo, con compiti di analisi, sviluppo e coordinamento dei processi organizzativi, d'intesa con l'ufficio per l'informatica, per quanto di sua competenza; l'acquisizione ed elaborazione di elementi per la valutazione della qualità dei servizi; l'esame dell'impatto delle innovazioni legislative sull'assetto organizzativo; il coordinamento dei progetti finalizzati.

3. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.

23. Ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale.



1. L'ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale svolge compiti di bilancio e contabilità relativamente a tutti gli Uffici della Giustizia amministrativa.

2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro:

a) la gestione del bilancio, con i compiti di predisporre lo schema di piano e di programma relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; la redazione dello schema del bilancio di previsione e dello schema per l'attribuzione delle risorse finanziarie agli uffici dirigenziali di livello generale; curare gli adempimenti contabili;

b) il coordinamento delle sedi periferiche per l'uniforme gestione e razionalizzazione delle spese;

c) il trattamento economico, fisso e accessorio del personale di magistratura e amministrativo;

d) il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale di magistratura e amministrativo;

e) gli adempimenti fiscali del sostituto di imposta.

3. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.

24. *Ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali.*

1. L'ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali svolge compiti di programmazione e gestione delle risorse strumentali e dei servizi generali per l'amministrazione centrale della Giustizia amministrativa.

2. In particolare l'ufficio cura, tra l'altro:

a) la predisposizione dei dati, da fornire all'organo competente, per la redazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici, dei relativi aggiornamenti annuali, nonché dell'elenco dell'acquisto di forniture e servizi di importo superiore ad euro 1.000.000,00;

b) l'attività contabile connesse agli impegni delle somme relative alle spese contrattuali ed alla liquidazione dei contratti stessi;

c) la programmazione dei lavori straordinari degli edifici demaniali e l'acquisto di mobili, arredi e attrezzature, etc; la gestione dei beni immobili del Consiglio di Stato, con i compiti di accertare i relativi fabbisogni; la gestione amministrativa dei consulenti tecnici di tutti gli Uffici;

d) i compiti di consegnatario della sede centrale;

e) la gestione di beni e servizi strumentali per le esigenze degli uffici centrali, con i compiti di accertare i relativi fabbisogni;

f) la sicurezza e l'igiene ambientale, definendo, coordinando e monitorando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione, sicurezza, igiene ambientale;

g) la gestione degli archivi;

h) la gestione della cassa centrale;

i) la gestione dei servizi di portineria.

3. All'ufficio per le risorse materiali è assegnato, per lo svolgimento dell'attività di competenza, personale tecnico.

4. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.

25. *Ufficio centrale di bilancio e ragioneria.*

1. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria è preposto, in regime di autonomia funzionale, al controllo di regolarità amministrativa contabile e svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

2. All'ufficio è preposto un dirigente con incarico di seconda fascia.

Capo V

UFFICI DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ CONSULTIVA E GIURISDIZIONALE

26. *Uffici di supporto alle attività del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.*

1. Presso le Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato sono istituiti uffici di segreteria di livello dirigenziale non generale che svolgono compiti di supporto all'attività della Sezione e del Presidente. Alla Segreteria della Sezione consultiva è preposto un solo dirigente con incarico di seconda fascia.

2. La segreteria della Sezione consultiva svolge anche compiti di supporto alla Sezione consultiva per gli atti normativi e all'Adunanza generale del Consiglio di Stato.

3. L'attività di segreteria dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è svolta dalla segreteria della Sezione giurisdizionale designata dal Presidente del Consiglio di Stato.

4. Nel Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il dirigente con funzioni di segretario generale svolge anche le funzioni di dirigente della segreteria giurisdizionale, e istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico ovvero individua in un funzionario appartenente all'area terza ovvero, ove non possibile, un dipendente dell'area seconda, il responsabile per le relazioni con il pubblico.

27. *Uffici di supporto alle attività dei Tribunali amministrativi regionali.*

1. Presso ogni Tribunale amministrativo regionale, comprensivo delle Sezioni staccate, sono istituiti uffici di segreteria generale, ai quali sono preposti dirigenti con incarico di seconda fascia, quali segretari generali, con compiti amministrativi e di supporto del Presidente nell'attività giurisdizionale del rispettivo Tribunale.

2. Fanno eccezione a quanto previsto al comma 1: a) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, nel quale: un dirigente è il Segretario generale; un dirigente, con funzioni di supporto del presidente nell'attività giurisdizionale, è preposto alla sezione prima; con le stesse competenze, un dirigente è preposto alla sezione seconda; un dirigente è preposto alla sezione terza; ed un altro dirigente alle sezioni quarta e quinta; a-bis) il Tribunale amministrativo regionale della Campania, per il quale è previsto un dirigente anche per la sezione staccata di Salerno; b) il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, per il quale è previsto un dirigente anche per la Sezione staccata di Lecce; c) il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, per il quale è previsto un dirigente anche per la Sezione staccata di Catania; d) il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte in cui il segretario generale ha anche le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo per la Valle d'Aosta; d-bis) il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, il cui segretario generale ha anche le funzioni di dirigente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di Latina.

3. I segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate istituiscono gli uffici relazioni con il pubblico o, in mancanza, individuano, in un funzionario appartenente all'area terza, il responsabile per le relazioni con il pubblico.

28. *Ufficio per il processo amministrativo.*

1. Presso ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, presso ogni Tribunale amministrativo regionale e sezioni staccate è istituito l'ufficio per il processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il processo amministrativo è istituito presso ogni sezione esterna.

2. All'ufficio per il processo è assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa o dal Segretario generale del Tribunale amministrativo regionale tra i funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio giurisdizionale, nonché coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e i tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

3. L'ufficio per il processo è una struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. Dipende funzionalmente dal presidente dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle sezioni staccate, dai rispettivi presidenti di sezione. Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano misure di raccordo tra gli uffici delle varie sezioni, anche promuovendo periodiche riunioni. Per le attività connesse all'Ufficio per il processo, il Presidente, come individuato nel secondo periodo del presente comma, può



nominare un magistrato delegato, che, in sua vece, cura l'organizzazione dell'ufficio, programma la relativa attività e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo. Il criterio organizzativo generale è che ciascun magistrato deve poter contare sulla collaborazione di una unità amministrativa dedicata e di un tirocinante, ove presenti.

4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa cura la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando linee-guida relative all'attività degli uffici del processo.

5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:

a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;

d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;

f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;

g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;

i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

6. Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione. Il Servizio per l'informatica assicura altresì la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

7. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il Segretario generale della giustizia amministrativa si avvalgono del supporto dell'ufficio studi, massimario e formazione, nell'ambito delle sue competenze, per il conseguimento delle finalità dell'ufficio per il processo e per l'espletamento dei relativi compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e) e h) del precedente comma 5.

Capo VI

ATTRIBUZIONI DIRIGENZIALI

29. Funzioni dei dirigenti generali.

1. I dirigenti preposti alle direzioni generali esercitano i compiti e assumono le responsabilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. In particolare:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretariato generale nelle materie di rispettiva competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Segretariato generale;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale;

d) salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera d), adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei rispettivi uffici, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitu-

tivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) promuovono e resistono alle liti concernenti la gestione organizzativa ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.

2. Il dirigente generale per le risorse umane stipula i contratti relativi a tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti con incarico di seconda fascia della Giustizia amministrativa.

3. I dirigenti preposti alle Direzioni generali riferiscono al Segretario generale della giustizia amministrativa sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Segretario generale lo richieda o lo ritenga opportuno.

4. I dirigenti generali si avvalgono di apposite segreterie.

30. Funzioni dei dirigenti con incarico di seconda fascia.

1. I dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale esercitano i compiti e assumono le responsabilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili, nonché i compiti previsti dalla normativa di settore. In particolare:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle direttive del Segretario generale e, per quanto di rispettiva competenza, del Segretario delegato per il Consiglio di Stato e del Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. L'espletamento di tali compiti da parte del dipendente delegato non implica, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile.

Capo VII


DISPOSIZIONI FINALI

31. Abrogazioni e disciplina transitoria.

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 nonché ogni disposizione regolamentare contraria al presente regolamento o con esso incompatibile.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2021, ivi compresi gli articoli 26 e 27 del regolamento di cui al comma 1, da rivedere entro il 1° marzo 2024, per effetto della piena operatività delle nuove istituende Sezioni, nell'ambito di un complessivo riassetto degli uffici dirigenziali della Giustizia amministrativa.

21A00053



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frobengolmed»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 185 del 29 dicembre 2020

Procedura europea n. ES/H/0450/001/DC - ora procedura n. IT/H/0828/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FROBENGOLMED, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20, cap 20124, Italia.

Confezione:

«8,75 mg spray per mucosa orale» 1 flacone in HDPE da 15 ml/88 erogazioni con pompa dosatrice - A.I.C. n. 048005019 (in base 10) IFSZVV (in base 32).

Forma farmaceutica: spray per mucosa orale.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Una volta aperto, smaltire dopo un mese.

Composizione:

principio attivo: un'erogazione contiene 2,92 mg di flurbiprofene e tre erogazioni equivalgono a una dose, che contiene 8,75 mg e corrisponde a 17,16 mg/ml di flurbiprofene;

eccipienti:

- saccarina sodica;
- acido citrico;
- idrossido di sodio;
- disodio fosfato dodecaidrato;
- betadex (E459);
- idrossipropilbetadex;
- acqua depurata,
- Aroma ciliiegia:
- alcol etilico;
- gliceril triacetato (E1518);
- propilenglicole (E1520);
- acido ascorbico (E300);
- D-alfa tocoferolo (E307).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Bohm, S.A. - C/ Molinaseca, 23, Polígono Industrial Cobo Calaja, 28947 Fuenlabrada, Madrid, Spagna;

Laboratorium Sanitatis S.L. - C/ Leonardo da Vinci, 11, Parque Tecnológico de Álava, 01510 Miñano, Álava, Spagna.

Indicazioni terapeutiche: «Frobengolmed» è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata del mal di gola acuto negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 048005019 - «8,75 mg spray per mucosa orale» 1 flacone in HDPE da 15 ml/88 erogazioni con pompa dosatrice;
classe di rimborsabilità: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 048005019 - «8,75 mg spray per mucosa orale» 1 flacone in HDPE da 15 ml/88 erogazioni con pompa dosatrice.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00066

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Tillomed»

Estratto determina n. 17/2021 del 4 gennaio 2021

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045833035.


Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: micofenolato mofetile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).



Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Micofenolato Mofetile Tillomed» (micofenolato mofetile) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, pediatra, immunologo, ematologo, nefrologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00084**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Mylan Generics»***Estratto determina n. 16/2021 del 4 gennaio 2021*

Medicinale: GABAPENTIN MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezione: «100 mg capsule rigide - 150 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036607493.

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione:

principio attivo: gabapentin.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nm).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gabapentin Mylan Generics» (Gabapentin), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00085**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Urtica Urens Dynamis».***Estratto determina A.A.M./A.I.C. n. 153/2020 del 4 novembre 2020*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 12, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: URTICA URENS DYNAMIS.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Antonio Gramsci n. 18 - 80122 Napoli (NA).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00089

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA

Aggiornamento della pericolosità geologica in alcuni comuni del bacino idrografico del fiume Isonzo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo, con decreto del segretario generale n. 179 del 23 dicembre 2020, è stata aggiornata la pericolosità geologica nei Comuni di Cividale del Friuli, Nimis, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natissone, Stregna, in Provincia di Udine e nei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons e Gorizia, in Provincia di Gorizia.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

21A00088

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della «Sorgente SGR», in Roma

(Omissis).

Con nota del 18 dicembre 2020 il Commissario straordinario ha fornito aggiornamenti sullo stato della procedura, in scadenza il prossimo 8 gennaio, chiedendo indicazioni a questo Istituto, ivi inclusa un'eventuale ulteriore proroga, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del TUB, come richiamato dall'art. 56, comma 3, del TUF.

Alla richiesta è seguito il parere del Comitato di sorveglianza.

Le circostanze rappresentate nella comunicazione delineano un quadro nel quale gran parte delle attività di rimozione delle singole irregolarità accertate dal Commissario straordinario sono in via di finalizzazione (Omissis).

(Omissis).

Alla luce di quanto precede, si dispone pertanto la proroga di tre mesi dell'amministrazione straordinaria di Sorgente SGR ai sensi dell'art. 70, comma 5, TUB come richiamato dall'art. 56 del TUF.

(Omissis).

Roma, 22 dicembre 2020

Il governatore: Visco

21A00108

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2020 per l'attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. 16.m-42-49 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto (ex ILVA S.p.a.).

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 276 del 30 dicembre 2020, si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2020 per l'attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco minerale), n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) e n. 16.m-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4-bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto (ex ILVA S.p.a.).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT>

21A00054

MINISTERO DELLA DIFESA


Concessione della medaglia di bronzo al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale n. 154 dell'11 dicembre 2020, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Maggiore Tarantini Oronzo, nato il 7 settembre 1982 a San Pietro Vernotico (BR), con la seguente motivazione: «Subito dopo il decollo per un volo addestrativo con un allievo pilota, subiva l'impatto con un volatile, che causava lo spegnimento dell'unico motore del velivolo. Nella pericolosità della situazione, manteneva con grande calma il controllo del velivolo e, dopo aver comunicato all'allievo di tenersi pronto per la procedura di eiezione, dirigeva il velivolo stesso verso una zona disabitata. Analizzati con estrema attenzione tutti i parametri di volo, prima di ordinare il lancio, decideva coraggiosamente di restare a bordo del velivolo per effettuare un ultimo tentativo di riaccensione del motore. Dopo circa dieci minuti, quando ormai il velivolo era giunto pericolosamente a bassa quota e a bassa velocità, dimostrando non comune calma e sangue freddo continuava la manovra fino alla riaccensione del motore, che gli consentiva di riprendere il pieno controllo del velivolo e procedere all'atterraggio che avveniva senza ulteriori inconvenienti. Fulgido esempio di Ufficiale che con coraggio e perizia ha operato in condizioni particolarmente critiche, consentendo di evitare la perdita di un mezzo di pregevole valore economico e operativo, di assicurare l'integrità dell'equipaggio, nonché di scongiurare ogni potenziale pericolo per la popolazione civile, dando lustro e prestigio all'Aeronautica militare». Galatina, 25 giugno 2020.

21A00086

Concessione della medaglia di bronzo al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale n. 155 dell'11 dicembre 2020, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico al Maggiore Pericci Simone, nato il 28 luglio 1982 a Latisana (UD), con la seguente motivazione: «Durante lo svolgimento, in compagnia di un sottufficiale tecnico, di un volo di prova finalizzato a verificare il ripristino della piena efficienza dell'aeromobile post-attività manutentiva, udiva improvvisamente un intenso rumore proveniente dalla parte posteriore del velivolo, accompagnato da significative vibrazioni che scuotevano tutto l'aeromobile. Contestualmente veniva meno gran parte dell'impianto elettrico di bordo, mentre si verificava una rapida depressurizzazione della cabina di pilotaggio. Dopo aver dichiarato "emergenza" dirigeva verso l'aeroporto con il motore ormai privo di spinta. Valutata l'estrema criticità della situazione, con straordinaria tempestività ed eccezionale sangue freddo, provvedeva al definitivo spegnimento del motore in volo, iniziando la fase di avvicinamento forzato al campo attraverso l'esecuzione di una



serie di spirali sopra l'aeroporto, riuscendo perfettamente nell'atterraggio senza ulteriori inconvenienti. Fulgido esempio di Ufficiale che, con coraggio e perizia, ha operato in condizioni particolarmente critiche consentendo di evitare la perdita di un mezzo di pregevole valore economico e operativo, di assicurare l'integrità dell'equipaggio, nonché di scongiurare ogni potenziale pericolo per la popolazione civile, dando lustro e prestigio all'Aeronautica militare». Galatina, 8 luglio 2020.

21A00087

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale n. 1345 del 2 dicembre 2020, al tenente colonnello Roberto Giuseppe Baldisserrri, nato il 27 luglio 1971 a Brindisi, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Dirigente militare, si prodigava, con somma perizia e ferrea determinazione, in una instancabile opera caratterizzata da studi, ricerche, sperimentazione e realizzazione di progetti che si sono rivelati estremamente utili e di considerevole importanza per la Difesa e la sicurezza del Paese. Con il suo agire consolidava le prestazioni del prototipo di un sistema per il rilevamento e la neutralizzazione dei droni riuscendo, grazie allo sviluppo di applicazioni di sua ideazione, a integrarlo con i diversi sistemi della Forza armata. Magnifica figura di ufficiale superiore, con il suo straordinario operato ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Esercito, accrescendone il prestigio in Italia e all'estero». Territorio nazionale, 2019-2020.

21A00090

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 2021, è stata registrata alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 34.

21A00158

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2021, è stata registrata alla Corte dei conti il 4 gennaio 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1.

21A00159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione e pubblicazione del piano di regolazione dell'offerta del Prosciutto di San Daniele DOP 2021-2023

È pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il decreto ministeriale del 22 dicembre 2020, n. 9394307, recante approvazione del piano di regolazione dell'offerta del Prosciutto di San Daniele DOP per il periodo 2021-2023.

Il predetto decreto è pubblicato nel sito <http://www.politicheagricole.it>

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

21A00092

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 4 *

€ 1,00

